

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E  
AGRICOLTURA DI TARANTO  
UFFICIO DELLE ENTRATE**

**GUIDA AL VERSAMENTO DIRITTO  
ANNUALE 2017**

Testo redatto da : Alessandra Lupo - Responsabile Ufficio Entrate

**Aggiornamento al 22 giugno 2017**

## Diritto annuale 2017- introduzione.

### **COS'E' il DIRITTO ANNUALE**

Ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 580/1993, da ultimo modificato dall'art. 1 del D. Lgs. n. 219/2016, alla copertura del fabbisogno finanziario necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale (in relazione alle funzioni amministrative ed economiche stabilite dall'art. 2 della suddetta legge, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni) si procede con l'applicazione di diritti annuali in **misura fissa** per le **imprese individuali** (iscritte sia nella sezione speciale che in quella ordinaria del Registro delle imprese) e per i **soggetti iscritti al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.)** e mediante applicazione di **diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente**, per gli altri soggetti, nonché mediante la determinazione di diritti annuali per le relative **unità locali**.

### **LA RIDUZIONE PERCENTUALE PROGRESSIVA**

Giusto quanto stabilito dall'art. 28 comma 1 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014, nelle more del riordino del sistema delle Camere di commercio, l'importo del diritto annuale, come determinato per l'anno 2014 (D.M. 21/04/2011 "*Determinazione delle misure del diritto annuale 2011*" i cui importi sono stati confermati per le annualità dal 2012 al 2014) ha subito una riduzione percentuale progressiva pari al 35% per l'anno 2015, al 40% per l'anno 2016 e **a decorrere dall'anno 2017 è pari al 50%.**

### **L'INCREMENTO INTERVENUTO PER I PROGETTI AUTORIZZATI DAL MISE**

Ai sensi dell'art. 18 comma 10 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. per il finanziamento di programmi e progetti presentati dalle Camere di commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese il Ministero dello Sviluppo Economico, valutata la rilevanza del programma o del progetto nel quadro delle politiche strategiche nazionali, può autorizzare l'aumento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20%. Con **decreto del 22/05/2017, registrato dalla Corte dei Conti il 13/06/2017 ed in corso di pubblicazione su G.U., il Ministero competente ha autorizzato per il triennio 2017-2019 l'incremento percentuale del 20% della misura del diritto annuale** (rispetto alle misure derivate dall'applicazione del D.L. n. 90/2014 convertito con modifiche nella Legge n. 114/2014) giusta delibera del Consiglio camerale della Camera di commercio di Taranto n. 3 del 28/03/2017.

È bene evidenziare che **tale incremento mantiene, comunque, invariate - rispetto al 2016 - le misure fisse e predefinite dovute per i soggetti iscritti al REA, per le imprese individuali e per tutti gli altri soggetti iscritti nella sezione speciale.** Analogamente - **a parità di fatturato e di altre variabili quali le unità locali – anche le misure fisse e gli scaglioni per le imprese iscritte nella sezione ordinaria permangono sostanzialmente invariati rispetto a quelli stabiliti per il 2016.**

A partire dall' anno scorso la trasmissione della consueta informativa relativa al pagamento del diritto annuale, nel rispetto delle disposizioni normative e giusto quanto indicato nella nota del MISE n. 279880/2015, viene **trasmessa utilizzando esclusivamente il canale di invio tramite P.E.C. Posta Elettronica Certificata alla casella dichiarata dall'impresa al Registro delle imprese.**

Questi i testi delle informative:

[Informativa Imprese sezione ordinaria](#)

[Informativa Imprese sezione speciale](#)

**Nessuna informativa cartacea verrà inviata alle imprese**, Qualunque richiesta di pagamento pervenga alle imprese da soggetti terzi con allegati bollettini di versamento in c,c,p, è completamente estranea all'obbligo di pagamento del diritto annuale a favore delle Camere di commercio. Si invita pertanto a diffidare di tali comunicazioni che hanno già visto l'Autorità Antitrust intervenire nei confronti di tali indebite richieste di pagamento con l'irrogazione di pesanti sanzioni per queste pratiche commerciali scorrette. Nel dubbio si invita a contattare la Camera di commercio per una semplice verifica, oppure il proprio consulente o associazione di categoria.

Anche quest'anno il sistema camerale mette a disposizione, come già nel 2016, **un sito internet di informazione e calcolo del diritto annuale da versare** (<http://dirittoannuale.camcom.it>) il cui link di accesso sarà riportato direttamente nella P.E.C. di invio dell'informativa all'impresa, oltre che presente sul sito istituzionale di tutte le Camere di commercio inclusa la nostra.

Dal sito <http://dirittoannuale.camcom.it> le imprese potranno calcolare l'esatto **importo da versare alla scadenza ordinaria del versamento** (riducendo al minimo la possibilità di commettere errori); ottenendo la risultanza del calcolo direttamente al proprio indirizzo elettronico. L'accesso sarà possibile da parte di tutte le imprese senza necessità di autenticazione. Sarà sufficiente indicare il proprio Codice fiscale e la casella P.E.C. per la ricezione in automatico degli estremi di calcolo ed eventuale ricevuta di versamento (nel caso di soggetti che non hanno l'obbligo di dichiarazione della P.E.C. occorrerà indicare una casella di posta elettronica non certificata).

Il sito consentirà, inoltre, di **procedere al pagamento del diritto dovuto per il 2017** (oltre al ravvedimento operoso del diritto annuale 2016 eventualmente ancora omesso) **attraverso la piattaforma PAGO PA**, modalità alternativa a quella prevista dalla normativa (**modello F24**); tale modalità viene incontro al bisogno di agevolare i rapporti tra i contribuenti e le istituzioni, rispondendo anche all'esigenza di innovazione nella materia legata ai sistemi telematici di pagamento tra impresa e Pubblica Amministrazione.

Si ricorda che:

- **le imprese, unità locali e soggetti R.E.A. già iscritti al 1 gennaio dell'anno di riferimento** devono effettuare il pagamento in unica soluzione, utilizzando il modello di pagamento F24, **entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi** (termine fissato dall'art. 17, comma 3 lettera a) del DPR n. 435/2001 e s.m.i.. che da quest'anno, per la maggioranza dei soggetti iscritti è il 30 giugno 2017 a seguito di intervenuta modifica con l'art. 7 quater del D.L. n. 193/2016 (vedi dettaglio nel capitolo TERMINI DI VERSAMENTO);
- **le imprese e le unità locali che si iscrivono nel corso dell'anno** (escluse solo le unità locali di soggetti R.E.A.) debbono effettuare il pagamento all'atto **della presentazione della domanda di iscrizione** (inserendo l'importo del diritto annuale insieme ai diritti di segreteria ed al bollo nell'invio della pratica telematica di iscrizione) **o entro 30 giorni con modello F24**.  
**Le imprese che abbiano già provveduto, per l'anno 2017, al versamento del diritto annuale per importo inferiore rispetto a quanto autorizzato con decreto ministeriale** (quindi con la sola riduzione percentuale del 50%, senza la maggiorazione del 20%) **effettuano il conguaglio rispetto all'importo versato entro il termine di cui all'art. 17 comma 3, lettera b) del D.P.R. n. 435/2001** (ossia entro il termine stabilito per i versamenti della seconda rata di acconto delle imposte che per la generalità dei casi è fissata al 30 novembre 2017, vedi dettaglio nel capitolo TERMINI DI VERSAMENTO).

## SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale (ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 580/93 e s.m.i., e dei successivi decreti regolamentari D.M. n. 359/2001 sull'accertamento e D.M. n. 54/2005 sull'irrogazione delle sanzioni, nella sezione **NORMATIVA** link) tutti i soggetti che al **1° gennaio** di ogni anno sono iscritti o annotati nel **Registro delle imprese** e nel **R.E.A. Repertorio delle notizie economiche ed amministrative**, nonché gli stessi soggetti e imprese che si iscrivono nel corso dell'anno di riferimento.

Il diritto annuale è dovuto alla Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale (territorio provinciale o interprovinciale per quelle Camere di commercio che hanno già concluso l'iter di accorpamento) è iscritta la sede dell'impresa, della società o del soggetto R.E.A. e le eventuali sedi secondarie e unità locali.

Le imprese che hanno unità locali o sedi secondarie situate in province diverse da quella della sede legale (c.d. pluri-localizzate) dovranno pagare il diritto annuale a ciascuna delle Camere di commercio competenti per territorio.

Allo stesso modo le **imprese con sede legale all'estero** dovranno pagare **un diritto per ogni unità locale o sede secondaria** iscritta ed esercente attività nel territorio italiano alla Camera di commercio di competenza.

I **soggetti** iscritti **solo al R.E.A.** (quali ad esempio le Associazioni, le Fondazioni, o le persone fisiche che non abbiano contemporanea iscrizione anche in una sezione del Registro delle imprese) **non pagano somme aggiuntive per le eventuali unità locali iscritte.**

**Il diritto annuale è dovuto per anno solare, e non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.**

Ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 580/1993, come modificato dal D. Lgs. n. 23/2010:

- **versano in misura fissa:** le **imprese individuali** (iscritte sia nella sezione speciale che in quella ordinaria del Registro delle imprese anche se con importi diversi) nonché tutti i **soggetti** iscritti esclusivamente al **Repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.)** comprese le unità locali e sedi secondarie di società con sede all'estero
- **versano in misura commisurata al fatturato** (dell'esercizio precedente): tutti gli altri soggetti.

Per alcuni di questi soggetti però, quali ad esempio le **società semplici** e le **società tra avvocati di cui al D.Lgs. n. 96/2001**, è stato stabilito in via transitoria con D.M. 21/04/2011 (fissazione delle misure diritto annuale 2011) **un importo comunque dovuto in misura predefinita** (in attesa delle modifiche regolamentari necessarie a stabilire le modalità di verifica della capacità contributiva di tali soggetti).

Le **imprese che trasferiscono la sede legale** in altra provincia versano il diritto annuale dell'impresa **solo** a favore della Camera di commercio **ove la sede legale è iscritta al 1° gennaio dell'anno di riferimento** o alla diversa data se l'impresa è costituita successivamente.

Nel caso in cui nella provincia di provenienza venga mantenuta l'attività svolta presso la vecchia sede legale questa verrà iscritta come nuova unità locale e sarà pertanto tenuta al pagamento in misura fissa (con il termine di pagamento previsto per le nuove iscrizioni) eventualmente in aggiunta a quanto già dovuto dall'impresa se iscritta in quella provincia al 1/01/2017.

Si ricorda pertanto che occorre prestare particolare attenzione alle indicazioni che vengono fornite in sede di presentazione della domanda di iscrizione presso la nuova Camera di commercio nel riquadro in cui si indica la provenienza dell'impresa da un'altra provincia e l'eventuale mantenimento dell'attività nella provincia di provenienza.

## SOGGETTI NON TENUTI AL PAGAMENTO

Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 359/2001:

□ Le imprese per le quali sia stato adottato un **provvedimento di fallimento** o di **liquidazione coatta amministrativa entro il 31 dicembre dell'anno precedente** (tranne il caso in cui sia stato autorizzato – e fino a quando non sia cessato - l'esercizio provvisorio dell'impresa);

*le altre procedure concorsuali sono pertanto escluse dall'esonero, perché l'elencazione di tale comma è tassativa. Quindi le imprese in concordato preventivo ed in amministrazione straordinaria restano obbligate al pagamento.*

□ Le **imprese individuali** che abbiano cessato l'attività entro il **31 dicembre dell'anno precedente** a condizione che la relativa domanda di cancellazione al Registro delle imprese sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento;

*Solo nel caso di decesso del titolare il diritto annuale è dovuto dagli eredi, secondo le norme generali, sino all'anno del decesso (rif. circolare MAP n. 3520/C del 24.07.2001), salvo i casi previsti di continuazione dell'impresa, come ad esempio la prosecuzione di imprese artigiane con la denominazione del "decius" o altre casistiche particolari.*

□ Le società e gli altri soggetti collettivi che abbiano approvato il **bilancio finale di liquidazione** entro il **31 dicembre dell'anno precedente**, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento;

*Anche nel caso - consentito solo per le società di persone ed i consorzi - di scioglimento senza messa in liquidazione quando l'atto di scioglimento sia stato iscritto entro il 31 dicembre dell'anno precedente, a condizione che la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata al Registro delle imprese entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento;*

□ Le società cooperative per le quali sia stato disposto lo **scioglimento d'ufficio** entro il **31 dicembre dell'anno precedente dall'autorità governativa** (già ai sensi dell'art. 2544 c.c., ora **art. 2545 - septiesdecies c.c.**).

## CASI PARTICOLARI

**Eventi eccezioni:** le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi o situazioni di carattere eccezionale si applicano anche al diritto annuale.

**Start-up innovative ed incubatori certificati:** si tratta di imprese che hanno come oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico o forniscono servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative (incubatori).

I soggetti che possiedono tali requisiti - previsti dall'art. 25 commi 2 e 5 del D.L. n. 179/2012 convertito con modifiche nella Legge n. 221/2012 e s.m.i.,- e che hanno ottenuto l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese (appositamente prevista dal comma 8 del suddetto articolo) hanno diritto all'esenzione dal pagamento del diritto annuale (nonché dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria) **ai sensi dell'art. 25, comma 3 e dell'art. 26, comma 8** del D.L. n. 179/2012 e s.m.i.

L'esenzione è dipendente dal **mantenimento dei requisiti previsti dalla legge** (vedi art. 25 comma 15 D.L. n. 179/2012 ovvero sia entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque non oltre sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio di registro delle imprese).

Per informazioni : <http://startup.registroimprese.it> (link di collegamento)

## MODALITA' DI VERSAMENTO

### Esazione alla scadenza ordinaria e nuove iscrizioni

Il diritto annuale dei soggetti già iscritti al 1 gennaio 2017 al Registro delle imprese o al R.E.A. deve essere obbligatoriamente versato, in unica soluzione, utilizzando **il modello F24** o utilizzando la **piattaforma PAGO P.A.** disponibile dal nuovo sito: <http://dirittoannuale.camcom.it> **entro il termine di pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi** (rif. art. 17 D.P.R. n. 435/2001 e s.m.i. – nel dettaglio si rinvia al paragrafo **TERMINI DI PAGAMENTO**).

Il diritto annuale per le imprese, le unità locali e i soggetti R.E.A. di nuova iscrizione (che si iscrivono cioè nel corso dell'anno) deve avvenire o contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione (per **cassa automatica** con l'invio della pratica Comunica) oppure entro i 30 giorni successivi con modello F24 o utilizzando la piattaforma PAGO P.A. disponibile dal nuovo sito: <http://dirittoannuale.camcom.it> (utilizzando le stesse modalità ed il codice tributo che si utilizzano per l'esazione ordinaria).

**IMPORTANTE**; Tutti i soggetti di nuova iscrizione (ovvero le imprese, le unità locali e qualunque altro soggetto iscritto nel corso dell'anno) che abbiano effettuato il versamento del diritto annuale 2017 con gli importi ridotti del 50% - come stabilito dall'art. 28 del D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014 - dovranno effettuare il **conguaglio** di quanto ulteriormente dovuto a seguito **dell'incremento percentuale del 20%** autorizzato dal MISE con D.M. 22/05/2017 vedi capitolo **IMPORTI entro il termine di cui all'art. 17 comma 3, lettera b) del D.P.R. n. 435/2001** (ossia entro il termine stabilito per i versamenti **della seconda rata di acconto delle imposte** sui redditi e IRAP, che per la maggioranza dei casi è fissata a 30 novembre di ogni anno vedi capitolo **TERMINI DI VERSAMENTO**),

Superato detto termine si potrà procedere al versamento sanando la violazione grazie all'istituto del ravvedimento operoso (link) utilizzando esclusivamente il modello F24.

**ATTENZIONE ALLE TRUFFE.**

Dal 2001 le Camere di commercio non emettono più bollettini di conto corrente postale per il pagamento del diritto annuale. Diffidare pertanto di qualsiasi richiesta di pagamento pervenga da organismi privati estranei alla Camera di commercio per iscrizioni o inserimenti in presunti elenchi, annuari, registri, repertori la cui adesione è del tutto facoltativa e che nulla hanno a che vedere con il pagamento obbligatorio del diritto annuale. Si ribadisce pertanto la completa estraneità dell'Ente camerale alle suddette richieste di pagamento.

## Compilazione del modello F24 per il versamento del diritto annuale

Si ricorda che tutti i soggetti titolari di P.IVA sono obbligati all'utilizzo del modello F24 telematico (da effettuare tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate o degli intermediari convenzionati abilitati).

Per ogni ulteriore informazione relativa alla possibilità, per alcuni soggetti, di utilizzare ancora il modello F24 cartaceo si invita ad accedere al sito dell'Agenzia delle entrate.

L'utilizzo del modello F24 ed il termine di versamento unificato rende più agevole la possibilità di compensare quanto dovuto a titolo di diritto annuale con eventuali crediti per altri tributi e/o contributi a favore dell'Erario e/o di altri Enti (correttamente esposti nelle relative sezioni), nonché con lo stesso diritto annuale (vai al paragrafo **COMPENSAZIONE e RIMBORSI**). Si invita a verificare sul sito dell'Agenzia delle Entrate anche eventuali limiti a tale procedura di compensazione.

**Si consiglia pertanto di utilizzare un unico modello di versamento alla scadenza prescritta.**

Nel dettaglio le istruzioni per la compilazione dei singoli campi:

F24	Modalità di compilazione
Contribuente	indicare il <u>codice fiscale</u> dell'impresa (non la P.IVA) i dati anagrafici e il domicilio fiscale.

	<p><b>Attenzione:</b> nel caso di indicazione di un C.F. diverso rispetto a quello riportato nella nota informativa inviata (corrispondente a quello depositato al Registro delle imprese) il versamento non verrà abbinato alla posizione dell'impresa. E' necessario in tal caso presentare l'obbligatoria denuncia di variazione al Registro delle imprese del C.F. e dei dati anagrafici (anche se variati da Anagrafe Tributaria)</p>
<p>Sezione <b>IMU ed ALTRI TRIBUTI LOCALI</b></p>	<p><u>codice ente/codice comune:</u> indicare la sigla della provincia della Camera di commercio (<b>TA</b>) destinataria del versamento (compilare le prime due caselle da sinistra e lasciare vuote le due successive). Le imprese con unità locali in più province indicheranno distintamente la sigla della provincia e l'importo dovuto per ogni singola Camera compilando per ognuna un rigo.</p> <p><u>ravv./immob.variati/acc./saldo/n.immobili:</u> non compilare</p> <p><u>codice tributo:</u> <b>3850</b></p> <p><u>rateazione:</u> non compilare</p> <p><u>anno di riferimento:</u> <b>2017</b></p> <p><u>importi a debito versati:</u> indicare l'importo dovuto con arrotondamento:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b><u>all'unità di euro alla scadenza ordinaria del versamento</u></b> (dedotto dal calcolo del diritto in base alle istruzioni di seguito riportate e comprensivo anche dell'importo relativo alle unità locali presenti nella medesima provincia della sede);</li> <li>2) <b><u>al centesimo di euro</u></b> (con arrotondamento matematico in base al terzo decimale) quando invece il versamento sia eseguito <u>entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine ordinario di versamento, con l'aumento dello 0,40% di interesse corrispettivo</u> (aggiunto sullo stesso codice tributo) sommato al diritto dovuto (già espresso in unità di euro)</li> </ol> <p>- <u>importi a credito compensati:</u> non compilare</p>

Nel caso di **errata compilazione** e/o di **errata trasmissione** del modello **F24** (es. **errata** indicazione del **codice tributo** – 3850 – diritto - 3851 – interessi - 3852 – sanzioni – oppure dell'**anno di riferimento**, o ancora **errata indicazione** del **C.F.** ) è possibile richiedere all'Ufficio delle Entrate della Camera di commercio la rettifica e/o l'attribuzione del versamento con il modello appositamente predisposto (link Modello rettifica F24).

Quando l'errata compilazione o l'errata trasmissione del modello ha comportato l'**errata indicazione del Codice Ente** e sempre che lo stesso rientri comunque all'interno del sistema delle Camere di commercio (es. anziché indicare il codice ente "TA" per versare a favore della CCIAA di TARANTO viene indicato erroneamente il codice ente "BA" e quindi il versamento viene eseguito a favore della Camera di commercio di BARI) in alcuni casi può essere rilevato in automatico al fine di attivare le procedure interne di restituzione e/o acquisizione del versamento fra le Camere di commercio interessate.

In ogni caso è auspicabile contattare l'Ufficio delle Entrate per informare dell'accaduto e accertarsi della procedura da adottare (si veda nel dettaglio il capitolo Compensazioni e Rimborsi e Sanzioni).

Se invece il codice Ente utilizzato è quello di un altro Ente (al di fuori del sistema camerale) dovrà essere verificato in primo luogo l'effettiva avvenuta trasmissione del modello F24 ed in caso di conferma dell'avvenuto accredito ad altro Ente si dovrà richiederne il rimborso ed eseguire un nuovo versamento.

## IMPORTI

Come già riportato nel capitolo **SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO** il diritto annuale è dovuto in maniera diversa a seconda della tipologia di impresa:

- le **imprese individuali** (indipendentemente dalla sezione di iscrizione) ed i **soggetti iscritti solo nel R.E.A.** (repertorio delle notizie economiche ed amministrative) pagano in “*misura fissa*”;
- tutti gli altri soggetti in “*misura commisurata al fatturato*” con unica eccezione alcuni soggetti quali le **società semplici** e le **società di cui al D. Lgs. n. 96/2001** (società tra avvocati) che, in attesa di definire le modifiche regolamentari necessarie a stabilire la modalità di calcolo in base al fatturato, sono tenuti al pagamento del diritto annuale transitoriamente in misura predefinita .

Con **nota circolare n. 0359584 del 15/11/2016** il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato quanto già disposto con decreto interministeriale 8 gennaio 2015 “*Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2015 alle Camere di commercio*” alla luce delle riduzioni della misura del diritto annuale stabilite dall'art.28 comma 1 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014, ricordando che la **riduzione percentuale stabilita per l'anno 2017 è pari al 50 %** rispetto a quanto previsto dagli articoli da 2 a 6 del D.M. 21/04/2011 “*Determinazione delle misure del diritto annuale 2011*” con l'aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali e con le riduzioni percentuali previste per legge.

A seguito dell'autorizzazione **all'incremento percentuale del 20%** da parte del Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 22/05/2017 (registrato dalla Corte dei Conti il 13 giugno 2017 ed in corso di pubblicazione in G.U.) per **l'anno 2017** le misure fisse e predefinite del diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese e dagli altri soggetti iscritti nel R.E.A. subiscono quindi **prima la riduzione del 50%** è poi **l'incremento percentuale del 20%**, così che gli importi, di seguito riepilogati, restano sostanzialmente invariati rispetto a quanto già stabilito per il 2016.

Illustreremo pertanto gli importi distinguendo in due sezioni:

- nella sezione **MISURA FISSA E IMPORTI PREDEFINITI** troveranno indicazioni le imprese individuali iscritte sia nella **sezione speciale** che in quella **ordinaria**, tutti i **soggetti** iscritti nel solo **repertorio delle notizie economiche ed amministrative** (comprese le unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero), nonché le **società semplici** e le **società di cui al D.Lgs. n. 96/2001** (società tra avvocati).
- nella sezione **IMPORTI IN BASE AL FATTURATO** tutte le altre tipologie di soggetti la cui base imponibile è il fatturato dichiarato su modello IRAP oppure rilevato contabilmente.

## Misura fissa ed importi predefiniti

Gli importi per il **2017**, a seguito **della riduzione prevista del 50%** rispetto agli stessi importi stabiliti per il 2014 (il riferimento è in ogni caso al D.M. 21/04/2011) ai sensi dell'art. 28 D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014 e **della maggiorazione del 20%** autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico con D.M. 22/05/2017 in corso di pubblicazione in G.U. n. (link) sono i seguenti:

### SOGGETTI CHE VERSANO IN MISURA FISSA

<b>Tipologia di impresa</b>	<b>Sede</b> (importo con maggiorazione)	<b>Unità locale (1)</b> (importo con maggiorazione)
<b>Imprese individuali</b> iscritte o annotate nella <b>sezione speciale</b> (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e	€ 52,80 (*)	€ 10,56 (*)

imprenditori agricoli)		
<b>Imprese individuali</b> iscritte nella <b>sezione ordinaria</b>	€ 120,00	€ 24,00
<b>Soggetti</b> iscritti solo al <b>R.E.A.</b> (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative) versano un diritto fisso per la sede e per tutte le unità locali eventualmente iscritte	€ 18,00	
<b>Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero</b> di cui all'art. 9, comma 2, lettera b) DPR n. 581/1995 ( <b>per ciascuna di esse</b> )		€ 66,00

### SOGGETTI CHE VERSANO IN MISURA PREDEFINITA

<b>Tipologia di impresa</b>	<b>Sede</b> (importo con maggiorazione)	<b>Unità locale (1)</b> (importo con maggiorazione)
<u>Società semplici agricole</u> (sono quelle che hanno la contemporanea iscrizione in entrambe le sezioni quella delle società semplici e quella delle imprese agricole avendo dichiarato l'inizio dell'attività agricola d'impresa)	€ 60,00	€ 12,00
<u>Società semplici non agricole</u> (sono quelle che hanno la sola iscrizione nella sezione delle società semplici)	€ 120,00	€ 24,00
Società di cui all'articolo 16 comma 2 del D. Lgs. n.96/2001	€ 120,00	€ 24,00

(1) per **unità locale** si intende l'impianto operativo (es. laboratorio, officina, stabilimento, negozio, ecc.) o amministrativo/gestionale (es. ufficio, magazzino, deposito), ubicato in luogo diverso da quello della sede legale, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche.

### MODALITA' DI CALCOLO E ARROTONDAMENTO (\*)

Gli importi sopra riportati - determinati come si è già detto con la riduzione percentualmente prevista del 50% e l'incremento del 20% - vanno successivamente applicate le modalità di calcolo e arrotondamento stabilite con nota circolare del MISE n. 19230 del 3 marzo 2009 (scaricabile integralmente dal sito [www.camcomtaranto.gov.it](http://www.camcomtaranto.gov.it) nella sezione Diritto annuale – Normativa link) ed ulteriormente illustrate con riferimento al 2015 con nota circolare MISE n. 227775 del 29/12/2014. (link)

L'**arrotondamento** deve essere **sempre effettuato** prima al **centesimo di euro** (con il metodo matematico in base al terzo decimale ovvero sia se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si arrotonda al centesimo per difetto, se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si arrotonda per eccesso) **e poi all'unità di euro** (anche quest'ultimo arrotondamento è eseguito secondo la regola dell'arrotondamento matematico).

Si ricorda, infatti, che l'importo da versare a ciascuna Camera di commercio per il diritto annuale è sempre espresso in unità di euro (tranne quando il versamento è eseguito nei 30 giorni successivi al termine ordinario di versamento con l'incremento dello 0,40% di interesse corrispettivo, incremento che sommato all'importo del diritto già determinato deve essere espresso in centesimi di euro con arrotondamento matematico in base al terzo decimale).

Al fine di auto-liquidare correttamente l'importo da versare a titolo di diritto annuale si deve tenere conto della tipologia dell'impresa:

- **imprese che esercitano attività senza unità locali** dovranno versare il diritto sopra indicato (relativo alla propria tipologia di impresa) applicando - ove necessario - l'arrotondamento ad unità di euro;
  - **imprese che esercitano attività anche tramite unità locali** (esclusi i soggetti solo R.E.A.) dovranno versare oltre all'importo dovuto per l'impresa anche l'importo dovuto per le unità locali già iscritte al 1/01/2017, sia quelle ubicate nella stessa provincia della sede, sia quelle eventualmente ubicate in altre province, in base ai dati riportati nella scheda allegata all'informativa inviata dalla Camera di commercio.
- a) imprese con sede ed unità locali site nella stessa provincia si somma all'importo dovuto per la sede (non arrotondato) l'importo di ciascuna unità locale (anch'esso espresso in centesimi) moltiplicato per il numero delle unità locali presenti nella stessa provincia della sede. L'importo totale dovrà essere arrotondato con la solita modalità (prima al centesimo di euro e poi all'unità di euro).

**Formula:** importo sede non arrotondato + (importo singola unità locale x n. unità locali) = importo finale da arrotondare al centesimo di euro e all'unità di euro.

**(\*) Esempi:**

impresa individuale sez. speciale + 1 UL € 52,80 + € 10,56= € 63,36 arrotondato € 63,00  
impresa individuale sez. speciale + 2 UL € 52,80 + € 10,56x2 = € 73,92 arrotondato € 74,00

- b) imprese con unità locali iscritte in province diverse dalla sede dovranno effettuare oltre al versamento dovuto per la sede (ed eventuali unità locali site nella stessa provincia della sede vedi punto precedente) anche quello per le unità locali fuori provincia moltiplicano l'importo non arrotondato dovuto per ogni unità locale per il numero delle unità locali iscritte nelle singole province al 1.01.2017 (i dati sono quelli riportati nella scheda allegata all'informativa inviata dalla Camera di commercio) **applicando altresì l'eventuale percentuale di maggiorazione autorizzata con D.M 22/05/2017** ai sensi dell'art. 18 comma 10 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. (il decreto ha autorizzato la maggiorazione per 79 Camere di commercio in tutta Italia) sull'intero importo dovuto, che dovrà essere successivamente arrotondato al centesimo di euro ed all'unità di euro riportando il suddetto importo sul modello F24 con un rigo separato (la Camera di commercio destinataria del versamento è individuata con l'apposito codice ente = sigla provincia).

**Formula:** (importo U.L. non arrotondato x n. UL ) + x % perc. magg.= importo finale da arrotondare al centesimo di euro e all'unità di euro.

**Esempio:**

n. 2 UL di impresa individuale sez. speciale iscritte in CCIAA con magg. 10% : 8,80+8,80= € 17,60 + magg. 10% (1,76) = 19,36 arrotondato centesimo € 19,36 e poi a unità di euro 19,00

**ATTENZIONE:** In caso di difformità tra la situazione reale dell'impresa e quella risultante dalla scheda informativa inviata dalla Camera di commercio si consiglia di verificare quanto dichiarato al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.) delle singole province così da presentare le eventuali denunce di variazione e/o di cancellazione omesse.

Le **unità locali** che abbiano **cessato l'attività al 31/12/2016**, la cui denuncia di cessazione sia stata presentata dopo il **30 gennaio 2017 sono tenute al pagamento del diritto annuale per l'anno 2017**.

Le **unità locali iscritte nel corso del 2017** – ove riportate nella scheda informativa – non vanno conteggiate nel calcolo del diritto annuale dovuto alla scadenza ordinaria in quanto già tenute al pagamento del diritto annuale all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, o entro 30 giorni con modello F24.

Nel caso in cui tale pagamento non sia stato eseguito entro il suddetto termine potrà essere regolarizzato con l'istituto del ravvedimento operoso entro il termine massimo di un anno dalla violazione.

Nel caso invece di versamento effettuato in misura inferiore rispetto all'importo autorizzato con D.M. 22/05/2017 il conguaglio dovrà essere versato entro il 30/11/2017.

Si mette a disposizione un **foglio per il calcolo** del diritto annuale con alcune segnalazioni preliminari per il corretto utilizzo dello stesso:

- indicare l'importo dovuto per la sede ricavato dagli importi indicati per tipologia;
- **indicare il numero delle unità locali già iscritte al 1/01/2017** nella stessa provincia della sede, e nel riquadro più in basso le unità locali eventualmente iscritte nelle altre province diverse dalla sede legale (escluse solo le unità locali dei soggetti c.d. only R.E.A. diversi dalle società con sede legale all'estero)
- **non indicare le unità locali iscritte nel corso del 2017** che devono aver già effettuato il pagamento all'atto della presentazione della domanda di iscrizione o nei successivi 30 giorni. Nel caso di omesso versamento si potrà effettuare separatamente il relativo ravvedimento operoso.

## Importi in base al fatturato

Come già ricordato ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 580/1993, come modificato dal D. Lgs. n. 23/2010, le imprese individuali (iscritte sia nella sezione speciale che in quella ordinaria del Registro delle imprese) nonché tutti i soggetti iscritti al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.) sono tenuti a versare, in unica soluzione, il diritto annuale in favore della Camera di commercio competente per territorio, in misura fissa.

Tutti gli altri soggetti sono obbligati al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

Quindi nell'ambito della sezione ordinaria del Registro imprese abbiamo due diverse modalità di calcolo:

- **le imprese individuali** iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese (imprenditori non piccoli) versano un importo in misura fissa pari al primo scaglione di fatturato ( euro 200,00) ridotto del 50% e incrementato del 20% pari a :

**€ 120,00** per la sede

**€ 24,00** per ciascuna unità locale.

- **tutti gli altri soggetti** iscritti nella sezione ordinaria (ad es. società di persone, società di capitali, società cooperative, consorzi con attività esterna, gruppi europei di interesse economico G.E.I.E., enti pubblici con attività esclusiva o prevalente) - ancorché iscritti anche nella sezione speciale - versano il diritto dovuto per la sede legale applicando **al fatturato complessivo realizzato nel 2016** (si veda apposito capitolo con l'indicazione specifica dei rigli del modello) come dichiarato sul **modello IRAP 2017** o in mancanza come rappresentato nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti c.c. (solo per alcune tipologie di imprese) la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa, applicando **prima la riduzione percentuale del 50%** per l'anno 2017 e poi **l'incremento percentuale del 20%** con le modalità di calcolo e arrotondamento chiarite di seguito.

Scaglioni di fatturato da euro a euro		Aliquote %
0	100.000,00	<b>€ 200,00</b> (misura fissa) (*)
oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%

oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000,00		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000 (*)

(\*) perciò per chi rientra nella prima fascia (misura fissa) senza UL già iscritte l'importo per il 2017 è pari ad € 120,00 come nel 2016.

(\*) per chi supera i 50 milioni di fatturato il tetto massimo passa da € 40.000 a € 24.000 (come già nel 2016).

## MODALITA' DI CALCOLO E ARROTONDAMENTO

Le modalità di calcolo e di arrotondamento riepilogate di seguito sono state individuate dal **Ministero dello Sviluppo Economico** con nota circolare prot. n. 19230 del 3/3/2009 (link) e con nota prot. n. 227775 del 29/12/2014 (link).

In sintesi si procederà ad un unico arrotondamento finale dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi (per sede ed unità locali) mantenendo i cinque decimali (compresa la riduzione del 50% per l'anno 2017 e l'incremento del 20% autorizzato con decreto ministeriale del 22 maggio 2017), con passaggio intermedio obbligatorio l'arrotondamento al centesimo di euro prima di procedere all'**arrotondamento all'unità di euro** (secondo la regola dell'arrotondamento matematico).

In base alla tipologia dell'impresa si procederà con le seguenti modalità:

- **le imprese che esercitano attività senza unità locali** calcoleranno l'importo base applicando la misura fissa e gli scaglioni (mantenendo nella sequenza di calcolo sempre le cinque cifre decimali) applicando di seguito la riduzione del 50% e l'incremento del 20% e successivamente arrotondando l'importo ottenuto - con il metodo matematico - prima al centesimo di euro (effettuato in base al terzo decimale cioè se il terzo decimale è minore o uguale a 4 e si procede all'arrotondamento al centesimo per difetto mentre se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso) e poi all'unità di euro (per difetto se la prima cifra dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5) riportando sul modello F24 l'importo dovuto.

Si ricorda che unica eccezione è quella delle imprese individuali iscritte in sezione ordinaria che pagano alla scadenza ordinaria di versamento € 120,00 se prive di unità locali (€ 200,00 – 50% + 20%), stesso importo dovuto anche da tutti gli altri soggetti che rientrano solo nella prima fascia di fatturato ( da 0 a 100.000 ) senza alcuna unità locale (\*);

- **le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali** dovranno sommare all'importo base, calcolato applicando la misura fissa e i successivi scaglioni sino all'ultimo in cui rientra il fatturato realizzato dall'impresa, - con arrotondamento matematico al quinto decimale - l'importo dovuto per ciascuna unità locale presente nella stessa provincia della sede (**pari al 20%** dell'importo già determinato con **tetto massimo di € 200,00** per ciascuna unità locale) continuando a mantenere l'arrotondamento al quinto decimale secondo la regola matematica. L'importo così ottenuto dovrà essere prima ridotto del 50% e poi incrementato del 20% (per la CCIAA di Taranto) e infine arrotondato prima al centesimo di euro e poi all'unità di euro (secondo il metodo matematico). Il numero delle unità locali

iscritte al 1/01/2017 nella stessa provincia della sede ed eventualmente in altre province è indicato, se presenti, nella scheda allegata all'informativa inviata dalla Camera di commercio.

Formula: importo sede + (importo unità locale – max € 200,00 - x n. unità locali in provincia) – 50% + 20% (CCIAA di TARANTO) = importo totale da arrotondare al centesimo di euro e poi ad unità di euro.

- **le imprese con unità locali in altre province** una volta determinato l'importo dovuto per l'impresa (applicando la misura fissa e tutti i successivi scaglioni sino quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa), mantenendo l'arrotondamento matematico al quinto decimale, dovranno determinare il dovuto per singola unità locale (**pari al 20%** dell'importo così determinato con **teito massimo per ciascuna unità locale di € 200,00**) moltiplicandolo per il numero delle unità locali iscritte al 1/01/2017 nelle singole province (come indicate nella scheda riepilogativa), applicando prima la **riduzione percentuale del 50%** e, successivamente, **maggiorando l'importo così determinato della percentuale di maggiorazione** autorizzata, con D.M. 22 maggio 2017, alle singole Camere di commercio (ai sensi dell'art. 18 comma 10 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. **link** decreto che ha autorizzato n. 79 CCIAA italiane all'incremento percentuale del diritto annuale). L'importo così ottenuto (mantenendo sempre nella sequenza di calcolo le cinque cifre decimali) si arrotonda alla fine al centesimo di euro ed all'unità di euro e si indica sul modello F24 con un rigo separato individuato con il diverso **codice ente (= sigla provincia)** relativo alla Camera di commercio destinataria del versamento.

Formula: (importo unità locale - max € 200,00 - x n. unità locali iscritte in ogni singola provincia) = importo totale – 50% riduzione + \_\_\_% maggiorazione autorizzata con D.M 22/05/2017 = importo totale da arrotondare al centesimo di euro e poi ad unità di euro.

**ATTENZIONE:** In caso di difformità tra la situazione reale dell'impresa e quella risultante dalla scheda informativa inviata si consiglia di verificare quanto dichiarato al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.) delle singole province così da presentare le eventuali denunce di variazione e/o di cancellazione omesse.

Le **unità locali** che abbiano cessato l'attività al 31/12/2016 la cui denuncia di cessazione sia stata presentata successivamente al 30 gennaio 2017 sono **tenute al pagamento del diritto annuale per l'anno 2017**.

**IMPORTANTE:** Le **unità locali iscritte nel corso del 2017** – ove riportate nella scheda informativa – non vanno conteggiate nel calcolo del diritto annuale dovuto alla scadenza ordinaria in quanto già tenute al pagamento del diritto annuale all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, o entro 30 giorni con modello F24. Se tale pagamento non è stato eseguito, potrà essere regolarizzato con l'istituto del ravvedimento operoso entro il termine massimo di un anno dalla scadenza (l'importo del diritto per la CCIAA di TARANTO in questo caso è di **euro 24,00** per ogni unità locale). *Nel caso in cui il versamento sia già stato eseguito per importo inferiore rispetto a quanto autorizzato con decreto ministeriale (quindi con la sola riduzione del 50%, senza la maggiorazione del 20%), la differenza dovrà essere versata **entro il termine stabilito per legge per i versamenti della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi** delle persone fisiche e giuridiche nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive.*

Si ricorda infine che: l'importo da versare a ciascuna Camera di commercio per diritto annuale **è sempre espresso in unità di euro**, tranne che nel caso in cui il versamento del diritto avvenga nel periodo di maggiorazione (entro 30 giorni dal termine ordinario di versamento c.d. "termine lungo") nel qual caso l'importo del diritto dovuto, incrementato dello 0,40% di interesse corrispettivo, deve essere indicato sul modello F24 con **l'importo espresso in centesimi di euro** (con arrotondamento matematico in base al terzo decimale).

Si mette a disposizione un  **foglio di calcolo** (in cui sono già presenti le percentuali di maggiorazione collegate alle singole province autorizzate per l'anno 2017) per la determinazione dell'importo dovuto.

I dati necessari per il calcolo sono i seguenti:

- il **fatturato 2016** individuato dai righe del modello **IRAP 2017** riportati nel successivo paragrafo, distinti per tipologia di impresa, o dai dati risultanti dalle scritture contabili, solo per alcune tipologie di impresa;
- il **numero di unità locali**, per ogni provincia, **iscritte al 1.01.2017** (quelle iscritte nel corso del 2017 devono aver già effettuato il pagamento all'atto della presentazione della domanda o nei successivi 30 giorni; nel caso di omesso versamento si potrà effettuare separatamente il relativo versamento sanando la violazione tramite l'istituto del ravvedimento operoso).

## CASI PARTICOLARI

Nei casi di **trasformazione di natura giuridica** fra forme societarie appartenenti alla **sezione ordinaria** (es. *da società di persone a società di capitali* e viceversa) questa è del tutto ininfluente per la determinazione degli importi del diritto annuale. Infatti tali soggetti, iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, pagano in base al fatturato dell'anno precedente, utilizzando la tabella per scaglioni prevista dal decreto con la riduzione percentuale stabilita dalla Legge n. 114/2014.

E' questo però il caso in cui si verifica la necessità di sommare i dati di fatturato dichiarati su più quadri del modello IRAP.

Nel **caso di trasformazione di natura giuridica** tra una forma societaria appartenente alla sezione ordinaria e una appartenente alla sezione speciale o viceversa (es. da società semplice a società di capitali), il diritto annuale sarà pagato in base alla forma giuridica con cui l'impresa era iscritta al Registro delle imprese al 1° gennaio 2017.

Nei casi di **passaggio da una sezione all'altra del Registro delle Imprese** senza trasformazione di natura giuridica (es. impresa individuale iscritta nella sezione ordinaria che passa nella sezione speciale del registro delle imprese come piccolo imprenditore) si determina il diritto annuale avuto riguardo alla sezione in cui si l'impresa era iscritta 1° gennaio 2017.

## **DETERMINAZIONE DEL FATTURATO:**

La definizione di fatturato è quella prevista dall'art. 1 lettera f) del D.M. 11.05.2001 n. 359.

La nota del **Ministero Sviluppo Economico n. 19230 del 3.03.2009** (link) individua i righe del **modello IRAP** con particolare riferimento alle varie tipologie di imprese ed ai relativi modelli che dovranno essere presentati.

Prima di riepilogare le istruzioni per ogni tipo di impresa, si sottolineano alcuni criteri generali:

- ❖ anche per i soggetti che applicano l'art. 5-bis del D. Lgs. n. 446/97, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell'importo dovuto per diritto annuale non rileva l'adeguamento agli studi di settore;
- ❖ i contribuenti che compilano più sezioni dello stesso quadro o più quadri del modello IRAP, ai fini del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto, devono procedere alla **somma dei valori esposti nelle diverse sezioni o nei diversi quadri del modello IRAP** (salvo il caso delle società di comodo che compilano la sez. IV del quadro IS, sezione che non rileva ai fini del calcolo del fatturato).

## **MODELLO IRAP 2017 - QUADRO IC Società di capitali**

- **Sezione I – Imprese industriali e commerciali:** somma dei righe **IC1** (*ricavi delle vendite e delle prestazioni*) e **IC5** (*altri ricavi e proventi*) .

- **Sezione II - Banche ed altri soggetti finanziari:** somma dei rigi **IC15** (*interessi attivi e proventi assimilati*) e **IC18** (*commissioni attive*).
- **Sezione I + II (in caso di compilazione di entrambe)** società la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, che determinano la base imponibile IRAP secondo le regole contenute nel comma 9 dell'art. 6 del D. Lgs n. 446/97, somma dei rigi: **IC1** (*ricavi delle vendite e delle prestazioni*), **IC5** (*altri ricavi e proventi*) e **IC15** (*interessi attivi e proventi assimilati*).
- **Sezione III - Imprese di assicurazione** Tali contribuenti devono far riferimento alla somma dei premi e degli altri proventi tecnici così come indicati nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti del c.c.; precisamente la somma delle voci **I.1, I.3, II.1, II.4** del conto economico, allegato al provvedimento approvato con regolamento ISVAP 4.04.2008 n. 22 (G.U. n. 106 del 29.04.2008).
- **Sezione V – Società in regime forfettario** Tali contribuenti devono far riferimento alla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, così come indicati nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti del c.c.
- **Sezione VI – Cooperative Edilizie e Confidi** Tali contribuenti debbono fare riferimento alla somma dei ricavi delle vendite e prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, così come indicati nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 c.c.. **Confidi** questi soggetti, per la particolare attività che svolgono, devono fare riferimento alla voce M031 " *Corrispettivi per le prestazioni di garanzia*" del proprio conto economico, oppure, nel caso adottino i principi contabili internazionali, sono tenuti a fare riferimento alla voce 30 " *Commissioni attive*" del proprio conto economico (vedi note MISE n. 5024 del 12 giugno 2008 e n. 120930 del 17 luglio 2013).

### **MODELLO IRAP 2017 - QUADRO IP Società di persone**

- **Sezione I – Soc. commerciali art. 5-bis D.Lgs n. 446/1997:** rigo **IP1** (ricavi di cui all'art. 85 comma 1 lett. a) b) f) e g) del TUIR. I contribuenti dovranno scorporare da tale somma l'eventuale importo dei maggiori ricavi da adeguamento agli studi di settore, riportato nello stesso quadro.
- **Sezione II - Soc. commerciali e finanziarie art. 5-6 c. 9 D.Lgs. n. 446/97:** somma dei rigi: **IP13** (*ricavi delle vendite e prestazioni*) e **IP17** (*altri ricavi e proventi*). Per le società la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, che determinano la base imponibile IRAP secondo le regole contenute nel comma 9 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 446/97 somma dei rigi: **IP13** (*ricavi delle vendite e prestazioni*), **IP17** (*altri ricavi e proventi*) e **IP18** (*interessi attivi e proventi assimilati*).
- **Sezione III – Società in regime forfettario:** rigo **IP47** (*reddito d'impresa determinato forfettariamente*)
- **Sezione IV – Imprese del settore agricolo:** rigo **IP52** (*corrispettivi*)

### **MODELLO IRAP 2017 - QUADRO IS**

- **sez. III - Società di comodo** le società non operative, dette "società di comodo", sono soggette ad una disciplina particolare, in considerazione del fatto che esse non sono finalizzate a svolgere un'attività economica o commerciale, ma soltanto alla gestione di un patrimonio, mobiliare o immobiliare che sia; la disciplina delle società di comodo è contenuta nell'art. 30 della legge n. 724/1994, Tali società sono tenute a compilare anche la sezione III del quadro IS; sezione che non rileva ai fini del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale.

## IMPRESE E SOGGETTI R.E.A CHE SI ISCRIVONO NEL CORSO DELL'ANNO

Le **imprese** che richiedono l'iscrizione e/o l'annotazione nella *sezione speciale* o nella *sezione ordinaria* del Registro delle Imprese in corso d'anno, e/o denunciano l'apertura di unità locali nel corso dell'anno ed i **soggetti** che richiedono l'iscrizione nel Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (R.E.A) sono tenuti al versamento del diritto annuale:

- **con addebito per cassa automatica**, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione inserendo l'importo con l'invio della pratica telematica di iscrizione;
- **tramite modello F24**, nei successivi **30 giorni** dalla data di presentazione della domanda di iscrizione e/o di annotazione;

Al fine di agevolare il pagamento del diritto annuale di prima iscrizione è stata inserita nella procedura di trasmissione delle pratiche al Registro delle imprese la sezione dedicata al "Diritto annuale in iscrizione" nella quale è necessario scegliere tra tre opzioni alternative di pagamento:

- "**Addebito contestuale alla pratica**", con conseguente indicazione dell'importo;
- "**Pagamento tramite F24**"
- "**Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica**"

Per le pratiche di iscrizione di nuova impresa individuale e societaria, nuovo soggetto REA o nuova unità locale, l'utente potrà solo scegliere se pagare contestualmente alla domanda o con modello F24 nel termine dei 30 giorni dalla domanda (cioè dal protocollo REA); per le pratiche non di prima iscrizione è impostata la casella del "Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica".

Per le **start-up e incubatori certificati** non tenute al pagamento del diritto annuale in fase di iscrizione o di apertura di unità locale, si dovrà scegliere la **Modalità di pagamento tramite F24** e indicare nelle **note** della distinta che il diritto annuale non è dovuto.

Altra eccezione è prevista solo per le **imprese che si iscrivono per trasferimento da altra provincia nel corso dell'anno**. In sede di invio della pratica di iscrizione in questo caso l'impresa indica la provenienza da un'altra provincia con gli estremi della provincia e del n. REA relativo e sceglie l'opzione "Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica".

Il pagamento del diritto annuale infatti dovrà avvenire in tal caso solo a favore della Camera di commercio dove il soggetto era iscritto al 1 gennaio dell'anno di riferimento (quindi la Camera di commercio da cui proviene) entro il termine ordinario di pagamento del primo acconto delle imposte come per tutte le imprese già iscritte. Sul modello di iscrizione in questo caso viene indicato che si cessa tutta l'attività nella provincia di provenienza.

Nel caso in cui, invece, in seguito al trasferimento della sede legale nella provincia di provenienza venga comunque mantenuta l'attività (con specifica indicazione da effettuare sul modello) si possono avere due situazioni:

1. l'attività continua ad essere svolta in unità locali precedentemente iscritte (che rimangono tali) il cui pagamento resta pertanto dovuto entro il termine ordinario di pagamento del primo acconto delle imposte come per tutte le imprese già iscritte (art. 17 D.P.R. 435/2001) in aggiunta all'impresa se anch'essa ancora iscritta al 1/01/2017;
2. presso l'indirizzo della precedente sede legale viene mantenuta l'attività (con apposita indicazione fornita sul modello di iscrizione nella nuova provincia) in tal caso questa deve essere iscritta nella provincia di provenienza come nuova unità locale (che dovrà pertanto essere versata, con l'importo ed il termine di versamento delle nuove iscrizioni delle unità locali) con modello F24 a favore della suddetta Camera di commercio.

Per la compilazione del modello **F24** l'impresa deve indicare nella **Sezione IMU e ALTRI TRIBUTI LOCALI**:

- nel CODICE ENTE sigla provincia (TA)

- nel CODICE TRIBUTO 3850
- nell'ANNO DI RIFERIMENTO 2017

Decorso il termine dei trenta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione senza che sia stato eseguito il pagamento del diritto annuale da parte dei soggetti di nuova iscrizione questo potrà ancora essere sanato con la procedura del **ravvedimento operoso** (vedi apposito paragrafo e foglio di calcolo) entro il termine massimo di un anno dalla scadenza del pagamento.

Con **nota circolare n. 0359584 del 15/11/2016** il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato quanto già disposto con decreto interministeriale 8 gennaio 2015 “*Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2015 alle Camere di commercio*” alla luce delle riduzioni della misura del diritto annuale stabilite dall'art.28 comma 1 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014, ricordando che la **riduzione percentuale stabilita per l'anno 2017 è pari al 50 %** rispetto a quanto previsto dagli articoli da 2 a 6 del D.M. 21/04/2011 “*Determinazione delle misure del diritto annuale 2011*” con l'aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali e con le riduzioni percentuali previste per legge.

A seguito dell'autorizzazione **all'incremento percentuale del 20%** da parte del Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 22/05/2017 (registrato dalla Corte dei Conti il 13 giugno 2017 ed in corso di pubblicazione in G.U.) per **l'anno 2017** le misure fisse e predefinite del diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese e dagli altri soggetti iscritti nel R.E.A. subiscono, quindi, **prima la riduzione del 50%** è poi **l'incremento percentuale del 20%**, (per la Camera di commercio di Taranto) così che gli importi, di seguito riepilogati, restano sostanzialmente invariati rispetto a quanto già stabilito per il 2016.

**Le imprese che abbiano già provveduto, per l'anno 2017, al versamento del diritto annuale per importo inferiore rispetto a quanto autorizzato con decreto ministeriale (quindi con la sola riduzione percentuale del 50%, senza la maggiorazione del 20%) effettuano il conguaglio rispetto all'importo versato entro il termine di cui all'art. 17 comma 3, lettera b) del D.P.R. n. 435/2001 (ossia entro il termine stabilito per i versamenti della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive).**

## **SOGGETTI E IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA**

<b>Soggetti di nuova iscrizione</b>	<b>Impresa</b> (importo con maggiorazione)	<b>Unità locale</b> (importo con maggiorazione)
<b>Imprese individuali</b> iscritte in <b>sezione speciale</b> /nuove unità locali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	<b>€ 52,80 (1)</b>	<b>€ 10,56 (2)</b>
<b>Imprese individuali</b> iscritte in <b>sezione ordinaria</b> /nuove unità locali	<b>€ 120,00</b>	<b>€ 24,00</b>
<b>Soggetti iscritti solo al R.E.A.</b> (Repertorio Economico Amministrativo) persone fisiche o associazioni o fondazioni)	<b>€ 18,00</b>	--
<b>Unità locali e/o sedi secondarie</b> di imprese con sede principale all'estero ( art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95 ( <b>per ciascuna di esse</b> )		<b>€ 66,00</b>

## IMPRESE CHE VERSANO IN MISURA PREDEFINITA

Soggetti di nuova iscrizione	Impresa (importo con maggiorazione)	Unità locale (importo con maggiorazione)
<b>Società semplice agricola</b> /nuove unità locali di dette imprese (iscritte contemporaneamente nelle nella sez. <i>Società semplici e Imprese agricole</i> )	<b>€ 60,00</b>	<b>€ 12,00</b>
<b>Società semplice non agricola</b> /nuove unità locali di dette imprese (iscritte nella sola sezione delle Società semplici)	<b>€ 120,00</b>	<b>€ 24,00</b>
Società di cui al comma 2 dell'art. 16 D. Lgs. n. 96/2001 (società tra avvocati) /nuove unità locali di dette imprese	<b>€ 120,00</b>	<b>€ 24,00</b>
Tutte le altre imprese che si iscrivono nella sezione ordinaria del registro imprese diverse da quelle sopra indicate (snc, sas, società di capitali, società cooperative, società di mutuo soccorso, consorzi con attività esterna, enti economici pubblici e privati, aziende speciali, G.E.I.E.)	<b>€ 120,00</b>	<b>€ 24,00</b>

**(1-2)** Le predette misure del diritto annuale sono indicate nel loro importo esatto, mentre ai fini dell'importo del versamento da eseguire a favore della Camera di commercio si ricorda che, quando necessario, occorre provvedere **all'arrotondamento all'unità di euro** tenendo conto del criterio richiamato nella nota del **Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30/03/2009** (cioè applicando prima l'arrotondamento al quinto decimale, successivamente al centesimo di euro ed infine **all'unità di euro** secondo la regola generale dell'arrotondamento matematico).

Ad esempio l'importo delle unità locali di imprese individuali in sezione speciale pari a **euro 10,56** deve essere moltiplicato per il numero delle unità locali aperte in corso d'anno con lo stesso protocollo, eventualmente sommato all'importo dovuto per la sede in caso di apertura contestuale di una nuova impresa con unità locali (sempre con lo stesso protocollo) presenti nella stessa provincia della sede. Detto importo deve essere successivamente **arrotondato prima al centesimo di euro ed infine all'unità di euro** (sempre in base al metodo matematico).

Ecco alcuni esempi :

- se una impresa individuale si iscrive nel 2017 in sezione speciale versa **€ 53,00**
- se una impresa individuale dopo l'iscrizione nella sezione speciale avvenuta nel corso del 2017 apre successivamente n. 1 unità locale (quindi con protocolli separati) paga **€ 11,00** per ognuna unità locale **(2)** (€ 10,56 arrotondato),
- se un'impresa individuale si iscrive nel 2017 contemporaneamente (con un unico protocollo) per sede e n. 1 unità locale versa **€ 63,00** (€ 52,80+ 10,56= 63,36 **(1-2)**);
- se un'impresa individuale già iscritta nella sezione speciale denuncia con lo stesso protocollo l'apertura di n. 2 unità locali paga **€ 21,00** euro (10,56x2=21,12 arrotondato ad unità di euro) **(2)**;
- se nel corso del 2017 si iscrive un soggetto al REA (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative) versa **€ 18,00**, versa lo stesso importo anche se iscrive contemporaneamente oltre al soggetto REA anche delle unità locali (che invece non pagano)

## TERMINI DI VERSAMENTO

Il pagamento del diritto annuale per tutte le **imprese** (e le relative **unità locali**) nonché i **soggetti R.E.A. già iscritti al 1.01.2017**, deve avvenire, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del D.Lgs. 9/07/1997, n. 241, **entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte** (termine stabilito dall'art. 17 comma 3 lettera a) del D.P.R. 7/12/2001 n. 435 e s.m.i.)

Per le **imprese** e i **soggetti R.E.A.**, nonché le **unità locali** che **si iscrivono nel corso del 2017**, come già indicato in precedenza, il versamento deve avvenire invece contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione e/o di annotazione (per cassa automatica con l'invio della pratica telematica) oppure entro i 30 giorni successivi con modello F24. Decorso tale termine, il versamento in ritardo sarà soggetto a sanzione, ma è possibile sanare la violazione con la procedura del ravvedimento operoso (vedi apposito capitolo e foglio di calcolo).

Si ricorda ancora una volta che le imprese che si **trasferiscono da un'altra provincia sono tenute al pagamento del diritto annuale a favore** della Camera di commercio dove il soggetto è iscritto al 1.01.2017 (entro il termine ordinario di pagamento del primo acconto delle imposte come per tutte le imprese già iscritte) o alla diversa data se l'impresa è costituita successivamente.

Solo nel caso in cui, invece, nella provincia di provenienza non sia cessata l'attività ma sia mantenuta presso l'indirizzo della precedente sede legale questa verrà a configurarsi come apertura di una nuova unità locale (con gli importi ed i termini di pagamento delle nuove iscrizioni di unità locali) in aggiunta al versamento dovuto alla scadenza ordinaria dall'impresa.

I **termini ordinari di pagamento** previsti **dall'art. 17 comma 1 del DPR n. 435/2001** "Razionalizzazione dei termini di pagamento" per il versamento del saldo della dichiarazione dei redditi e IRAP (termine entro cui si deve versare anche la prima rata di acconto cui è collegata la scadenza del diritto annuale) in vigore dal 1 gennaio 2017 (giusta modifica intervenuta con l'art. 7 quater del D.L. n. 193/2016) sono i seguenti:

**1. Persone fisiche, società di persone, società semplici o associazioni di cui all'art. 5 T.U. imposte redditi (DPR n. 917/86):** entro il 30 giugno (in precedenza, 16 giugno) dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP;

*Termini diversi sono previsti per le società o associazioni di cui all'art. 5 T.U. citato nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5 bis del DPR n. 322/1998 – dichiarazioni nei casi di liquidazione, trasformazione, fusione e scissione – che effettuano i suddetti versamenti entro l'ultimo giorno (in precedenza, giorno 16) del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della relativa dichiarazione.*

**2. Persone giuridiche:**

- a) entro l'ultimo giorno (in precedenza, giorno 16) del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per le persone giuridiche sia con periodo di imposta coincidente con l'anno solare sia con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (c.d. esercizi a cavallo) il cui termine di **approvazione del bilancio** è fissato **entro i 4 mesi** dalla chiusura dell'esercizio;
- b) entro l'ultimo giorno (in precedenza, giorno 16) del mese successivo a quello di approvazione del bilancio per i soggetti che, in base a disposizioni di legge, **approvino il bilancio oltre il termine di 4 mesi** dalla chiusura dell'esercizio (sia con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che non coincidente, c.d. "esercizi a cavallo").
- c) se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il base alle disposizioni di legge di cui al periodo precedente, il versamento deve essere comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

Sull'argomento si veda la Circolare MAP n. 3587/C del 20.06.2005 (link), le Circolari Agenzia delle Entrate n. 51/E del 14.06.2002 e n. 28/E del 4.08.2006.

Si ricorda infatti che - ai sensi dell'art. **2364 c.c.** - per poter utilizzare il maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del bilancio sono necessarie due condizioni:

1. espressa previsione statutaria o nel caso di redazione del bilancio consolidato;
2. indicazione, da parte dell'organo amministrativo, delle particolari esigenze – relative alla struttura ed all'oggetto della società – nella relazione di gestione o in mancanza nella nota integrativa, nel caso di bilancio abbreviato.

Ai sensi dell'art. **17 comma 2 del D.P.R. n. 435/2001** e s.m.i. i versamenti di cui al 1 comma possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini già indicati, maggiorando le somme da versare dello 0,40% di interesse corrispettivo.

**N. B.= Nel caso in cui il termine di versamento (sia ordinario che prorogato) cada di sabato o di giorno festivo questo viene spostato al primo giorno successivo non festivo.**

Ricordiamo che l'interesse corrispettivo si versa sullo stesso **codice tributo (3850)** in aggiunta al diritto annuale già dovuto ed espresso in unità di euro con **arrotondamento al centesimo di euro** (anche in caso di compensazione integrale o parziale con altri tributi su modello F24).

**Eventuali proroghe di tali termini di pagamento disposte con decreto si applicano anche al diritto annuale.**

#### **TERMINE VERSAMENTO DELL'EVENTUALE CONGUAGLIO**

Le imprese che abbiano già provveduto, per l'anno 2017, al versamento del diritto annuale per importo inferiore rispetto a quanto autorizzato con decreto ministeriale (quindi con la sola riduzione percentuale del 50%, senza la maggiorazione del 20%) **effettuano il conguaglio rispetto all'importo versato entro il termine di cui all'art. 17 comma 3, lettera b) del D.P.R. n. 435/2001** (ossia entro il termine stabilito per i versamenti della **seconda rata di acconto** delle imposte sul reddito e IRAP) ovvero sia:

- 1- entro il **30 novembre 2017** per i soggetti tutti con esercizio solare;
- 2- per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'esercizio solare (c.d. esercizi a cavallo), **entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo di imposta,**

Esempi di termini di versamento (società con esercizio solare):

- 1- bilancio approvato entro il 30.04.2017, la scadenza del versamento è **30 giugno 2017** oppure **31 luglio 2017** con lo 0,40% di interesse corrispettivo (il **30/07/2017 cade di domenica**);
- 2- bilancio approvato entro il mese di maggio 2017, la scadenza è sempre il giorno 30 del mese successivo all'approvazione, quindi le stesse scadenze di cui al caso 1 (**30 giugno e 30 luglio 2017**, prorogato al **31** perché il 30 cade di domenica) ;
- 3- bilancio approvato nel mese di giugno con utilizzo maggior termine statutario (tenendo conto delle condizioni previste dall'art.2364 c.c.) il termine ordinario di versamento è **31/07/2017 (il 30/07/2017 è domenica) e 21/08/2017** con lo 0,40% di interesse corrispettivo (il termine del 20 agosto stabilito a partire dal 29/04/2012 dall'art. 3-quater del D.L. 2/03/2012 n. 16 convertito con modifiche nella Legge n. 44/2012 cade anch'esso di domenica);
- 4- bilancio approvato nel mese di giugno in successiva convocazione, con precedente assemblea deserta tenutasi in aprile e maggio, il termine ordinario di versamento resta il **30/06/2017**, ed il **31/07/2017 è invece il termine di versamento con lo 0,40% di interesse corrispettivo**, cadendo il 30 di domenica (si tratta della fattispecie di cui al punto 2 lettera c) di non approvazione nel termine dei quattro mesi).

## **Società con esercizio non coincidente con l'anno solare (c.d. esercizi a cavallo) ed esercizio prolungato**

Nel caso in cui la società chiuda l'esercizio **in data diversa dal 31/12 (c.d. esercizio a cavallo)** il diritto annuale dovrà essere versato rispettando sempre il criterio generale della **scadenza del primo acconto delle imposte**, ovvero sia secondo i termini già indicati al punto 2 (lettere a), b) o c) ) del precedente paragrafo.

E' sempre possibile - ai sensi dell'art. 17 comma 2 DPR 435/2001 e s.m.i. - effettuare il pagamento **nei 30 giorni successivi al termine ordinario di versamento, maggiorando gli importi dovuti dello 0,40% di interesse corrispettivo.**

L'interesse corrispettivo si versa sullo stesso codice tributo (3850) in aggiunta al diritto annuale dovuto (arrotondato ad unità di euro) e si **arrotonda al centesimo di euro**, anche in caso di presenza di compensazione integrale o parziale con altri tributi su modello F24.

Sia nel caso di esercizio solare che nel caso di esercizio "a cavallo d'anno" l'**anno di riferimento** del diritto annuale da indicare sul modello F24 come anno di competenza del versamento coincide sempre con l'anno che dà il nome al modello IRAP (quindi **IRAP 2017** versamento diritto annuale 2017); il diritto annuale infatti è determinato sulla base del fatturato dell'esercizio precedente (esercizio 2016).

Nel caso di "esercizio a cavallo" si ricorda che per determinare correttamente quale sia l'**esercizio 2016 – base di calcolo del diritto annuale – si deve far sempre riferimento all'esercizio che chiude l'annualità** (il cui dato è riportato sul modello IRAP 2017).

Ad esempio nel caso di un esercizio che chiude al 30/09 di ogni anno **l'esercizio 2016 è quello che va dal 1/10/2016 al 30/09/2017**, e quindi la scadenza ordinaria del versamento del diritto annuale è il **31/03/2018**.

**La scadenza del diritto annuale per questi soggetti è infatti sempre posticipata rispetto alla scadenza dei soggetti con esercizio solare.**

Altri esempi:

**1° esempio:** esercizio chiuso al 30/05/2017, versamento del diritto annuale 2017 entro il 30/11/2017

**2° esempio:** esercizio chiuso al 31/08/2017 versamento del diritto annuale 2017 entro il 28/02/2018

**3° esempio:** esercizio chiuso al 30/11/2017 versamento del diritto annuale 2017 entro il 31/05/2018.

Nei tre casi proposti si suppone sempre che il bilancio sia approvato nei 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso. Nel caso di bilancio approvato nel quinto mese dalla chiusura dell'esercizio le scadenze rimangono invariate mentre se il bilancio è approvato nei sei mesi dalla chiusura dell'esercizio (rispettando le condizioni già riportate in precedenza) le scadenze diventano rispettivamente il **2/01/2018 (perché il 31/12/2017 cade di domenica)**, il **31/03/2018** e **30/06/2018** (salvo slittamenti per termini che cadono di giorni di sabato o festivi).

E' sempre possibile inoltre effettuare il pagamento negli ulteriori 30 giorni successivi, **maggiorando gli importi dovuti dello 0,40% di interesse corrispettivo** (anche in caso di versamento in compensazione con altri tributi).

Nel caso di **passaggio da esercizio coincidente con l'anno solare a esercizio infra-annuale o viceversa**, si applicheranno le regole già viste: ovvero in base al fatturato dichiarato sul modello **IRAP anno (n) redditi (n-1)** si pagherà il diritto annuale con l'indicazione dell'anno **(n)**. Se, a causa di tale passaggio, lo stesso modello IRAP anno (n) redditi (n-1) viene utilizzato per due esercizi consecutivi, in occasione della seconda di tali dichiarazioni si procederà ad una rideterminazione del tributo dovuto alla Camera di commercio per l'anno(n):ciò proprio per il carattere "annuale" del tributo.

Nel caso invece di società con **esercizio prolungato** (ovvero quando al momento della costituzione si decida di adottare un esercizio di durata superiore ai 12 mesi) tali soggetti **verseranno il diritto dovuto al momento dell'iscrizione** (come imprese di nuova iscrizione con la misura fissa stabilita), l'anno successivo - quando il

primo esercizio ancora non è terminato – **effettueranno di nuovo il versamento per la classe minima di fatturato** alla scadenza ordinaria del versamento prevista per le imprese già iscritte al 1 gennaio dell’anno di riferimento. Questo al fine di mantenere il carattere “annuale” del tributo (in proposito si veda la nota Circolare MAP n. 555358 del 25.07.2003).

## COMPENSAZIONI E RIMBORSI

### COMPENSAZIONI

E' senz'altro più vantaggioso per il contribuente utilizzare la compensazione anziché richiedere il rimborso in caso di diritto annuale versato in eccedenza oppure non dovuto.

Ciò in quanto :

- non ci sono costi;
- l'utilizzo del credito è immediato;
- consente di correggere errori, in alcuni casi limitati, sull'ente destinatario delle somme (ovvero in caso di pagamento a CCIAA incompetente).

**E' necessario però contattare preventivamente la Camera di commercio per verificare la sussistenza e l'entità del credito e non correre il rischio di effettuare indebite compensazioni che sarebbero poi considerate come omessi versamenti e quindi sanzionati** (fax n. 099/7783042 o e-mail all'indirizzo [dirittoannuale@ta.camcom.it](mailto:dirittoannuale@ta.camcom.it)).

Per compensare il credito da diritto annuale si indicherà nella sezione del modello F24 “**IMU E TRIBUTI LOCALI**” su una riga lo stesso codice ente e codice tributo utilizzato a suo tempo per il versamento (l'unico codice che è possibile inserire nella sezione a credito è il **3850** – diritto - mentre gli altri due codici tributo e cioè il codice 3851 – interessi – e 3852 – sanzioni – non possono essere oggetto di compensazione) indicando l'importo da compensare nell'apposita colonna “**Importi a credito**”; il tutto in occasione del contemporaneo pagamento di altri tributi di importo uguale o superiore, dovuti nei confronti di altri Enti o dell'Erario (indicati nelle apposite sezioni) o dello stesso diritto annuale dovuto per altre annualità (esempio pagamento diritto 2017 con un credito accertato e confermato per l'anno 2016).

Codice ente / Codice comune	Codice tributo	Rateazione	Anno di riferimento	Importi a debito	Importi a credito
<b>TA</b> (sigla automobilistica della provincia)	<b>3850</b>	(non compilare)	<b>2017</b>	<b>scrivere qui l'importo</b>	(non compilare)
<b>TA</b> (sigla automobilistica della provincia)	<b>3850</b>	(non compilare)	<b>2016</b>	(non compilare)	<b>scrivere qui l'importo</b>

Giusto l'art. 17 del D .Lgs. 241/1997 la **compensazione** del versamento eseguito in eccesso o duplicato deve essere normalmente effettuata **entro un anno dal termine di scadenza del versamento** (non essendoci in questo caso presentazione di dichiarazione), e comunque non oltre il termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso (pari a ventiquattro mesi dalla data del pagamento) .

In particolare si fa presente che:

- nel caso di pagamento a CCIAA errata (es. Bari invece di Taranto o viceversa), le Camere di commercio potrebbero avere già provveduto d'ufficio al trasferimento delle somme erroneamente versate: in questo caso, evidentemente, non si potrà più effettuare nessuna compensazione sul modello F24;

- nel caso di presentazione di due modelli F24 identici a saldo zero (es. pagamento del diritto annuale con utilizzo di credito IVA), il diritto annuale è stato pagato due volte ma anche il credito erariale è stato utilizzato due volte. In genere, in questi casi, l'Agenzia delle Entrate predispone l'annullamento della delega di pagamento doppia, previa rinuncia al credito del diritto annuale, bisogna quindi **verificare prima l'eventuale annullamento della delega di pagamento**;
- nei casi di modelli compilati correttamente, ma con errato accredito dipendente dall'errata trasmissione da parte dell'intermediario alla trasmissione telematica (es. errata indicazione del C.F., anno di riferimento del pagamento e codice tributo) oppure nel caso di errata compilazione del modello F24 è necessario prima di tutto eseguire una verifica con l'Ufficio competente della Camera di commercio per accertarsi di quanto realmente pervenuto all'Ente camerale; conseguentemente si potrà presentare l'istanza di rettifica del modello F24 con modello appositamente predisposto ([link Modello rettifica F24](#)), oppure l'utente dovrà rivolgersi direttamente all'intermediario affinché lo stesso proceda con la rettifica della delega F24 già trasmessa all'Agenzia delle Entrate

Non è possibile effettuare la compensazione quando:

- l'importo è stato pagato – al momento dell'iscrizione della sede o di una nuova unità locale – dal professionista (notaio, commercialista) con modalità diverse dal modello F24;
- nel caso di imprese cessate, che non debbano provvedere ad effettuare più alcun versamento con modello F24;
- quando siano passati più di due anni dalla data del versamento (**in questo caso non è più possibile neanche il rimborso: riferimento art. 17 comma 3 Legge n. 488/1999**).

## RIMBORSI

La domanda di rimborso e le azioni giudiziali conseguenti **devono essere presentate o proposte**, da parte di chi ha erroneamente versato diritti annuali non dovuti o per importi superiori al dovuto, **a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data del versamento (art. 17 comma 3 Legge n. 488/99, art. 10 commi 1 e 2 D.M. n. 359/2001)**.

La **domanda di rimborso** deve essere presentata all'Ufficio Diritto annuale in carta libera ([link modello](#)), sottoscritta con firma semplice, e corredata della documentazione necessaria a comprovare il credito (copia del modello F24 con timbro di quietanza o con ricevuta di addebito telematico, copia della ricevuta del Registro delle imprese in caso di versamento in cassa automatica – per le pratiche telematiche - ), copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e di eventuali autocertificazioni (quando richieste dalla tipologia della domanda). Nel caso i cui il rimborso riguardi società cancellate dal Registro delle imprese o rimborsi ad eredi è necessario contattare sempre l'ufficio per ulteriore documentazione da produrre.

**Ogni errore nella compilazione o nella presentazione degli allegati comporterà per l'Ufficio la necessità di richiedere la regolarizzazione della domanda, con ulteriore allungamento dei tempi del procedimento e – nel caso di inerzia dell'impresa – anche la possibile scadenza dei termini con conseguente rifiuto del rimborso.**

Si consiglia pertanto di presentare la domanda direttamente allo sportello o nel caso di inoltro per posta o tramite P.E.C. si prega di contattare preventivamente l'Ufficio stesso per verificare tutta la documentazione occorrente.

### ATTENZIONE ALLE FALSE TELEFONATE PER RIMBORSI

Sono stati segnalati all'Ufficio Diritto annuale casi di telefonate alle imprese da parte di soggetti che si qualificano come impiegati della Camera di commercio e richiedono coordinate bancarie per effettuare rimborsi di diritti pagati in eccedenza o non dovuti. Spesso tali soggetti reperiscono informazioni presso il Registro delle Imprese, che per legge è pubblico, dimostrandosi pertanto più credibili.

Si ricorda che l'unico mezzo per ottenere la restituzione di somme versate in eccesso a titolo di diritto annuale è la presentazione dell'apposita domanda di rimborso alla Camera di commercio competente.

Le coordinate bancarie vengono indicate esclusivamente sull'apposito modello da parte del legale rappresentante dell'impresa con allegata copia del documento d'identità in corso di validità.

Si consiglia pertanto di non fornire alcun dato in tal senso per telefono.

Nel caso si riceva una chiamata di questo tipo si prega di verificarne l'attendibilità contattando la Camera di commercio, anche con lo scopo di segnalazione.

## SANZIONI

Nei casi di **tardivo** e **omesso** versamento sarà irrogata (ai sensi dell'art. 18 della legge 580/93 e successive modifiche ed integrazioni) una sanzione amministrativa tributaria secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 472/1997 sull'ammontare del diritto dovuto, giusto quanto previsto dal decreto regolamentare in materia **D.M. 27/01/2005 n. 54** (G.U. n. 90 del 19.04.2005) nonché dal regolamento adottato dalla Camera di commercio di Taranto con delibera consiliare n. 26 del 19.12.2005 e successivamente modificato con delibere n. 57 del 18.12.2006 - con decorrenza dal 1.01.2007 – e n. 19 del 18.12.2013 – con decorrenza dal 19.12.2013. (sul sito alla sezione *Regolamenti* - [link](#))

Tale ultima modifica si è resa necessaria dopo le indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico con **nota circolare n. 172574 del 22/10/2013** ([link](#)) relativa all'applicabilità al diritto annuale della **Circolare dell'Agencia delle Entrate n. 27/E del 2/08/2013** ([link](#)), modificando in parte le precedenti indicazioni date dallo stesso Ministero con la Circolare n. 3587/C del 20.06.2005 ([link](#)).

Tale nota circolare ha chiarito innanzi tutto i termini di scadenza del versamento:

1) **termine ordinario**:

- a) per tutti i soggetti già iscritti al 1° gennaio dell'anno di riferimento il termine ordinario di versamento previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (vedi art. 17 comma 1 DPR n. 435/2001 e s.m.i.),
- b) per tutti i soggetti e le unità locali e/o sedi secondarie che si iscrivono nel corso dell'anno di riferimento (al registro delle imprese o al R.E.A.) il termine stabilito dalle disposizioni normative e regolamentari in vigore (D.M. n. 359/2001 e art. 4 D.M. 21 aprile 2011) e cioè entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione e/o annotazione).

- 2) **termine lungo**: termine per il versamento del tributo e della maggiorazione dell'interesse corrispettivo vigente (attualmente lo 0,40%) fissato al trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine ordinario, **di cui possono avvalersi esclusivamente i soggetti già iscritti al 1° gennaio dell'anno di riferimento** (vedi art. 17 comma 2 DPR n. 435/2001 e s.m.i.).

**Il Decreto Ministeriale 27/01/2005 n. 54 (entrato in vigore il 4 maggio 2005)** nonché il Regolamento adottato in materia dalla Camera prevedono due tipologie di violazioni:

- **Tardivo versamento**: si intende il versamento effettuato, per l'intero importo del diritto dovuto, con un ritardo non superiore ai 30 giorni rispetto al termine ordinario di versamento. La sanzione applicabile a questa violazione è pari al **10%** del **diritto dovuto**;
- **Omesso versamento**: si intende:
  - a) versamento non eseguito interamente;
  - b) il versamento eseguito con un ritardo superiore ai trenta giorni rispetto al termine ordinario di versamento per i soggetti di nuova iscrizione;
  - c) il versamento eseguito dopo la scadenza del termine lungo (come riportato in precedenza) senza l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, per tutti i soggetti già iscritti al Registro delle imprese o al R.E.A. ;

- d) il versamento effettuato solo in parte, limitatamente a quanto non versato entro i termini di versamento ordinario o lungo;
- e) il versamento effettuato solo in parte oltre i succitati termini di versamento.

Nei casi a), b), c) e d) si applica **la sanzione del 30% sull'importo del diritto non versato o versato in ritardo**, con le maggiorazioni e riduzioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento camerale, mentre nel caso e) si applica **la sanzione del 30% su tutto il diritto dovuto**, con le maggiorazioni e le riduzioni di cui agli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento camerale in materia sull'importo del diritto non versato.

L'**art. 8** del Regolamento camerale prevede un incremento della sanzione percentuale in base alla "**gravità della violazione**" intesa in relazione al danno finanziario subito dalla Camera di commercio, l'**art. 9** prevede invece un incremento della sanzione a seguito della valutazione della "**personalità del trasgressore**" desunta dalle sue precedenti violazioni in materia di diritto annuale (compiute nel quinquennio precedente quello della violazione), l'**art. 10** infine dispone relativamente ai casi di riduzione della sanzione.

La dove sia già stata effettuata una contestazione al contribuente, e questo sia incorso in altre violazioni della stessa indole non definite ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 54/2005 (ravvedimento operoso), alla sanzione già determinata si applica un incremento percentuale fino al 50% a seconda del numero di violazioni (**art. 11 "Incremento della sanzione per recidiva"**).

Quando più favorevole rispetto al "*cumulo giuridico*" (somma delle singole sanzioni contestate) si applica una sanzione unica in presenza di **violazioni continuate**, applicando alla sanzione originaria più elevata un aumento percentuale che va dalla metà al triplo, a seconda del numero delle violazioni contestate (**art. 12 Violazioni continuate**).

**Non si considera omesso** (perché trattasi di c.d. "**violazione formale**") il **versamento effettuato in favore di una Camera di commercio incompetente per territorio, se effettuato per l'intero importo dovuto, entro i corretti termini di scadenza sopra indicati**. Sono considerate altresì "**violazioni formali**" anche l'errata indicazione del codice tributo camerale, e/o del co dice fiscale e/o dell'anno di competenza, **che non comportino accrediti di somme al di fuori del sistema camerale**.

In questi casi è necessario richiedere all'Ufficio delle Entrate della Camera di commercio la rettifica del dato erroneamente indicato con **modello di rettifica e/o attribuzione del modello F24** (link al modello).

### **IMPORTANTE**

La Camera di commercio di Taranto procede alla contestazione delle violazioni per diritto annuale ed all'irrogazione delle relative sanzioni utilizzando le seguenti modalità (entrambe perfettamente conformi al dettato normativo e regolamentare):

- o tramite **iscrizione a ruolo diretta** senza preventiva contestazione (ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 2 D.M. n. 359/2001, dell'art. 8 del D.M. n. 54/2005, dell'art. 17 comma 3 del D. Lgs n. 472/1997 e s.m.i. e dall'art. 14 del Regolamento camerale);
- o **tramite notifica di atto contestuale di accertamento e irrogazione di sanzione** (ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs n. 472/97 e s.m.i. , dell'art. 8 del D.M. n. 54/2005 e dall'art. 14 del Regolamento camerale).

**Solo nel caso di versamenti omessi totalmente o parzialmente**, contestati con atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzione, viene richiesto al contribuente di calcolare gli interessi sino alla data del pagamento (da eseguirsi entro 60 giorni dalla notifica dell'atto).

Nell'atto di accertamento, infatti, sono indicati solo gli interessi calcolati dalla data di scadenza del versamento fino alla data di emissione dell'atto, o se il versamento è già stato eseguito sino alla data del pagamento.

Per agevolare il calcolo degli interessi maturandi si mette a disposizione un **foglio di calcolo (link)** per il calcolo degli interessi legali.

Nel caso invece vengano contestati solo versamenti eseguiti in ritardo nessun calcolo dovrà essere effettuato; l'importo degli interessi già indicati nell'atto dovrà essere sommato e riportato nel modello F24 con l'unico codice tributo **3851** e l'anno di riferimento quello della violazione più vecchia contestata nell'atto.

Il versamento con F24 andrà eseguito in unica soluzione con il **codice fiscale dell'impresa** (sia essa impresa individuale o società), in questo caso il pagamento da parte di uno dei coobbligati libera gli altri, salvo il diritto di regresso. Diversamente invece per le **spese di notifica** dell'atto di accertamento e irrogazione di sanzione, nel caso venga notificato a più destinatari (coobbligati) oltre all'impresa. Tali spese andranno pagate per ogni notifica andata a buon fine (anche in caso di mancato ritiro dell'atto) con le modalità di pagamento indicate sull'atto stesso.

Per quanto riguarda invece le **cartelle di pagamento** si fa presente che talvolta la stessa cartella può essere notificata oltre alla società anche ai soci amministratori delle snc o ai soci accomandatari delle s.a.s. (in quanto autori delle violazioni e coobbligati) oppure nel caso di società cancellate dal Registro delle imprese direttamente ai soci (solidalmente ed illimitatamente responsabili nel caso di società di persone, oppure che siano stati destinatari di riparto del capitale di liquidazione risultante dal bilancio finale depositato) . Per evitare di pagarla più volte, si dovrà controllare il numero della cartella, che sarà lo stesso con l'eventuale aggiunta di tre cifre dopo una barra: **000** (intestatario) **001** (coobbligato 1), **002** (coobbligato 2).

**Entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento** è possibile pagare utilizzando il bollettino di ccp allegato alla stessa, che è comprensivo degli importi iscritti a ruolo, di una parte dei compensi di riscossione e delle spese di notifica. **Trascorsi più di 60 giorni dalla notifica non si deve più utilizzare il bollettino allegato** alla cartella di pagamento perché gli importi da versare sono diversi.

Oltre agli importi iscritti a ruolo ed al compenso di riscossione (totalmente a carico del contribuente) sono da versare anche gli interessi di mora ed eventuali rimborsi spese per procedure esecutive che l'Agente ha dovuto sostenere.

In tal caso prima di effettuare il pagamento si dovrà verificare l'importo dovuto, aggiornato alla data in cui si intende eseguire il pagamento, presso gli sportelli dell'Agente della riscossione.

Informazioni sugli importi iscritti a ruolo, per diritto, sanzioni e interessi, devono essere richieste direttamente all'**Ufficio delle Entrate** della Camera di commercio (responsabile procedimento: **rag. Alessandra Lupo**, @mail: [alessandra.lupo@ta.camcom.it](mailto:alessandra.lupo@ta.camcom.it)); mentre per quanto riguarda i tempi e le modalità delle procedure di notifica delle cartelle nonché la possibilità di rateizzare il pagamento ogni informazione dovrà essere richiesta esclusivamente all'**Agente della riscossione** competente indicato nella cartella stessa.

### ***RICHIESTA DI RIESAME IN AUTOTUTELA***

Nel seguenti casi:

- 1) errore di persona,
- 2) evidente errore logico o di calcolo,
- 3) doppia imposizione,
- 4) mancata attribuzione di pagamenti di diritto annuale regolarmente eseguiti,
- 5) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dalla Camera,

è possibile richiedere con apposita istanza in carta semplice (modello **AUTOTUTELA** link) l'annullamento totale o parziale in autotutela dell'iscrizione a ruolo e/o dell'atto di accertamento e irrogazione di sanzione.

La presentazione dell'istanza di riesame in sede di autotutela non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla competente Commissione Tributaria Provinciale, ed è comunque possibile anche decorso il suddetto termine.

### ***RATEAZIONE DI PAGAMENTO***

Quando venga notificato un atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzione (di importo complessivo per diritto, sanzioni e interessi superiore a 500,00 euro) ed il soggetto obbligato al pagamento si trovi in una condizione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica potrà essere richiesto alla Camera di

commercio il beneficio della **rateazione del pagamento**, in un numero massimo di dieci rate mensili (modello **istanza rateazione di pagamento** link).

Le modalità di richiesta e di concessione della rateazione sono disciplinate dall'art. 16 del regolamento camerale in materia (link al Regolamento).

Nel caso invece di **iscrizione diretta a ruolo** senza preventiva contestazione le modalità dell'eventuale rateazione della relativa cartella di pagamento dovranno essere richieste direttamente all'Agente della riscossione dei tributi che ha emesso la cartella, giusti gli artt. 19 D.P.R. n. 602/73 e s.m.i. e art. 26 D.Lgs. n. 46/99.

### **REGOLARIZZAZIONE DIRITTO ANNUALE ANNI PRECEDENTI**

Prima di procedere alla regolarizzazione di un diritto annuale non versato o versato in misura incompleta, ad esempio per sbloccare la certificazione, è necessario verificare due condizioni:

1. sono scaduti o meno i termini per il ravvedimento operoso,
2. la CCIAA ha già trasmesso il ruolo a Equitalia per l'anno interessato.

Nel caso in cui non siano ancora scaduti i termini per il ravvedimento operoso (un anno dalla scadenza del termine ordinario di versamento) è conveniente procedere senz'altro a tale forma di regolarizzazione che evita ogni successiva irrogazione di sanzione da parte dell'Ente (vedi il capitolo sul Ravvedimento operoso).

Invece una volta scaduti i termini per il ravvedimento, e fino alla trasmissione dei ruoli da parte della CCIAA, si potrà procedere con le seguenti modalità:

1. **versare su modello F24 il solo tributo** (codice 3850) con **anno di riferimento l'annualità omessa**. In seguito la Camera di commercio provvederà a contestare con le modalità già illustrate in precedenza le sanzioni e gli interessi;
2. **recarsi direttamente presso** lo sportello dell'Ufficio Entrate della CCIAA per ricevere la **notifica** - a mani - **di un atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzione** (anche in seguito al versamento già eseguito sul modello F24 del diritto annuale omesso). Nel caso non possa recarsi direttamente il titolare o il legale rappresentante dell'impresa egli potrà delegare un incaricato munito di apposito **modello di delega** (link modello) e copia dei documenti di riconoscimento di entrambi. Una volta notificato il suddetto atto sarà possibile eseguire il pagamento di quanto dovuto (a titolo di diritto, sanzioni e interessi) o direttamente allo sportello (in contanti o tramite POS) oppure con modello F24, entro 60 giorni dalla notifica.

Al momento della pubblicazione di questa guida la CCIAA di TARANTO ha effettuato l'iscrizione a ruolo delle residue violazioni riferite al diritto annuale 2013 (con successive annualità contestate sino all'anno 2015 nel caso siano accertate ulteriori violazioni per lo stesso contribuente, rientranti nel medesimo periodo di contestazione). E' consigliabile pertanto contattare l'ufficio diritto annuale per avere la situazione aggiornata delle annualità già iscritte a ruolo per il soggetto che intenda procedere alla regolarizzazione delle annualità non ancora contestate.

**Quando il ruolo è già stato trasmesso non si può più procedere a versamenti con modello F24, ma solo pagare la relativa cartella esattoriale all'Agente della riscossione competente.**

## **EVENTI ECCEZIONALI E CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE**

Le eventuali agevolazioni in materia tributaria e contributiva **previste con legge** in occasione di eventi e situazioni di carattere eccezionali (alluvioni, terremoti, altre calamità naturali, ecc.) si applicano anche al diritto annuale.

Il Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie approvato dalla Camera di commercio di Taranto con delibera consiliare n. 26 del 19.12.2005 e s.m.i. ha previsto all'art. 10 la **possibilità di ridurre la sanzione irrogata fino ad una percentuale massima del 40%**:

- 1) nel caso in cui il trasgressore dimostri di essere in **condizioni economico sociali disagiate** a seguito di eventi non dipendenti dalla propria volontà che abbiano impedito il normale svolgimento dell'attività;
- 2) nel caso di **eventi di carattere straordinario e di particolare gravità ed entità** verificatisi nel contesto economico provinciale (quali calamità naturali ufficialmente accertate e riconosciute dai competenti organismi pubblici).

La Giunta della Camera di commercio in tali casi ha facoltà di disporre con proprio provvedimento motivato e con il parere favorevole del Collegio dei revisori la temporanea riduzione della sanzione ad una pluralità di soggetti reputati disagiati.

## **RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Il diritto annuale 2017 è scaduto il **30 giugno 2017** (con proroga al **20 luglio** per la maggior parte dei soggetti titolari di reddito d'impresa come previsto dal **D.P.C.M. 3/08/2017** link).

Entro il **termine massimo di un anno dalla scadenza ordinaria** del versamento le imprese potranno quindi procedere alla regolarizzazione della violazione effettuando il ravvedimento operoso, procedendo così al versamento del diritto omesso, degli interessi e di una sanzione ridotta ai sensi **dell'art. 6 del D.M. n. 54/2005** "Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle Camere di commercio, emanato ai sensi dell'art. 5-quater, comma 2, della Legge 21/02/2003, n. 27":

- al **3,75%** per i versamenti entro i 30 giorni successivi alla scadenza – c.d. ravvedimento breve =;
- al **6%** per i versamenti dal 31° giorno sino all'anno successivo alla scadenza - c.d. ravvedimento lungo-.

**Ricordiamo che nel caso di versamento totalmente omesso non è possibile, aggiungendo lo 0,40% di interesse corrispettivo al diritto dovuto, prorogare il termine di scadenza del ravvedimento stesso.**

**Questo è invece consentito solo ai contribuenti che hanno già effettuato un versamento incompleto nel periodo previsto per il pagamento con maggiorazione dell'interesse corrispettivo del 0,40%** (si veda l'art. 17 comma 2 D.P.R. n. 435/2001, ovvero sia per il 2017 entro il **31 luglio**, oppure entro il **21 agosto** se titolari di reddito d'impresa) così come puntualmente precisato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 2/08/2013 e dalla nota circolare del MISE prot. n. 172574 del 22/10/2013).

Analogamente, le società con utilizzo del maggior termine statutario per l'approvazione del bilancio e/o con esercizio non coincidente con l'anno solare calcoleranno un anno dallo specifico termine di versamento ad esse riservato.

La stessa possibilità spetta alle imprese di **nuova iscrizione**, o che abbiano aperto **nuove unità locali**, che non abbiano versato il diritto dovuto al momento della protocollazione della domanda né nei 30 giorni successivi con modello F24 (la scadenza sarà quindi entro un anno dal mancato versamento).

**Si fa presente che il c.d. ravvedimento "mini" o "sprint" non si applica al diritto annuale** (si vedano al riguardo le note del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 16919 del 6/02/2015, e le precedenti prot. n. 62417 del 30/12/2008 e prot. n. 172574 del 22/10/2013 in merito all'applicabilità al diritto annuale delle modifiche intervenute a più riprese all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997).

Infine **due** sono le **condizioni** da soddisfare per poter effettuare il ravvedimento:

1. al contribuente **non deve essere stata già stata contestata** da parte della Camera la violazione relativa all'annualità che si intende ravvedere con una delle modalità previste dal regolamento in materia;
2. il **pagamento della sanzione ridotta** (nelle percentuali del **3,75%** o del **6%**) e degli **interessi moratori** (calcolati al tasso legale di interesse con maturazione giornaliera) deve essere eseguito, con gli appositi codici tributo, contestualmente al versamento del tributo dovuto e non versato (o versato in misura inferiore). Per "versamento contestuale" si intende che il pagamento di tutti gli importi dovuti (per tributo, interessi e sanzioni) venga effettuato comunque entro il termine per il ravvedimento lungo. Tale direttiva è stata impartita dal MISE con nota circolare n. 172574 del 22/10/2013 modificando le precedenti istruzioni date alle Camere di commercio con la Circolare MAP n. 3587/C del 20.06.2005 (che intendeva per "contestuale" il significato letterale del termine).

## **MODALITA' DI CALCOLO**

- **Diritto da ravvedere (codice tributo 3850):** il tributo ottenuto per differenza fra il diritto annuale dovuto (eventualmente aumentato dello 0,40% di interesse corrispettivo **solo** se era stato in precedenza eseguito un parziale versamento entro la scadenza con maggiorazione) e quanto già versato entro la scadenza stessa;
- **Interessi (codice tributo 3851):** si calcolano a partire dal termine ordinario di versamento (o dal termine prorogato **solo** nel caso di versamento parziale nel periodo della maggiorazione in virtù della scelta già operata con il primo versamento) fino alla data del pagamento sull'importo di cui al punto precedente, al tasso legale di interesse (dal 1 gennaio 2017 pari allo **0,10%**) con maturazione giornaliera;
- **Sanzione (codice tributo 3852):** entro i 30 giorni dalla scadenza del versamento al **3,75%** ravvedimento breve, a partire dal 31° giorno fino ad un anno dalla scadenza del versamento al **6%** c.d. ravvedimento lungo, calcolata sul diritto di cui al punto precedente.

Nell'intento di essere di ausilio al calcolo si mette a disposizione un **foglio Excel** (*si declina ogni responsabilità circa l'indicazione di importi e termini di scadenza non corretti*)

Si ricorda che per **data di scadenza** deve intendersi l'esatta data di scadenza del versamento ovvero: **termine ordinario** di versamento nel caso di versamento totalmente omesso o parzialmente omesso entro il termine ordinario di pagamento; **termine lungo** solo nel caso di versamento parziale già eseguito nel termine di versamento prorogato di trenta giorni (con lo 0,40% di interesse corrispettivo).

**E' sempre bene comunque contattare preventivamente l'Ufficio delle Entrate della Camera di commercio comunicando i dati dell'impresa che intende effettuare il ravvedimento per verificare l'importo da versare, e quindi conteggiare correttamente il ravvedimento.**

**ATTENZIONE:** Entro un anno dalla violazione si potrà effettuare il ravvedimento, successivamente si potrà soltanto regolarizzare il tributo e attendere l'irrogazione della sanzione tramite iscrizione a ruolo diretta e notifica di cartella di pagamento o tramite notifica di atto contestuale di accertamento ed irrogazione dalla sanzione.

## **COSA CAMBIA PER IL 2017**

Ricordiamo che, con **decreto ministeriale 22/05/2017** "Incremento della misura del diritto annuale per gli anni 2017- 2018 e 2019" (pubblicato in G.U. n. 149 del 28/06/2017) link il Ministero dello

Sviluppo Economico ha autorizzato la Camera di commercio di Taranto alla **maggiorazione del 20%** degli importi del diritto annuale (già ridotti del 50% in applicazione dell'art. 28 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i).

**Al fine di non penalizzare** le imprese che abbiano già provveduto, alla data di entrata in vigore del decreto 22/05/2017, ovvero sia entro il 28/06/2017, al versamento del diritto annuale in misura inferiore, tale decreto ha previsto all'art. 1 comma 6 la possibilità di effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato, entro il **prossimo 30 novembre 2017** senza applicazione di alcuna sanzione (ovvero entro il termine stabilito dall'art. 17 comma 3 lettera b) del D.P.R. n. 435/2001 per il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi delle persone fisiche e giuridiche), come chiarito con **nota circolare MISE prot. n. 399448 del 26/09/2017** (link).

Nel caso di imprese che abbiano invece **totalmente omesso** il versamento del diritto annuale (sia importo base, che maggiorazione) entro i termini ordinari già indicati dovranno effettuare il ravvedimento operoso conteggiando gli interessi dalla scadenza del termine ordinario di versamento (art. 17 comma 3 lettera a) D.P.R. n. 435/2001) e la sanzione ridotta prevista dall'art. 6 D.M. n. 54/2005 (3,75% ravvedimento breve, 6% ravvedimento lungo).

Anche le imprese che hanno versato già versato entro il 28/06/2017 l'importo del diritto annuale al netto della maggiorazione e che non abbiano provveduto entro il 30 novembre al pagamento a conguaglio della maggiorazione, dovranno versare il suddetto importo con il ravvedimento operoso con aggiunta degli interessi (calcolati dal termine ordinario di versamento) e della sanzione ridotta al 6%.

## COME SI VERSA

Per il versamento del diritto con il ravvedimento operoso, si utilizza esclusivamente il **modello F24**, indicando nella sezione **IMU e TRIBUTI LOCALI**:

- codice ente la sigla della provincia a cui è dovuto il versamento (es. **"TA"** per Taranto);
- codice tributo i seguenti codici :
  1. **"3850"** l'importo del diritto annuale dovuto e non versato;
  2. **"3851"** gli interessi moratori al tasso legale di interesse (vedi prospetto degli interessi legali \*) con maturazione dal giorno di scadenza del termine di versamento al giorno in cui viene eseguito il versamento, commisurati al diritto non versato o versato in ritardo secondo la formula della capitalizzazione semplice (ammontare tributo x tasso legale annuo x n. giorni)/365;
  3. **"3852"** la sanzione pari al **3,75%** (Ravvedimento breve) o al **6%**, (Ravvedimento lungo) dell'importo del diritto annuale dovuto (importo indicato al cod. 3850).
- **anno di riferimento** per tutti e tre i codici tributo l'anno da indicare è l'anno di imposta cui si riferisce la violazione (per esempio omesso versamento 2017 anno riferimento **2017** per tutti e tre i codici) e non l'anno in cui si procede alla regolarizzazione.

(\*) **PROSPETTO INTERESSI LEGALI** (art. 1284 codice civile e successive modificazioni)

<i>dal</i>	<i>al</i>	<i>Interesse legale</i>	<i>disposizione normativa</i>
21.04.1942	15.12.1990	5%	
16.12.1990	31.12.1996	10%	Legge 26 novembre 1990, n. 353

01.01.1997	31.12.1998	5%	Legge 23 dicembre 1996, n. 662
01.01.1999	31.12.2000	2,5%	D.M. 10 dicembre 1998
01.01.2001	31.12.2001	3,5%	D.M. 11 dicembre 2000
01.01.2002	31.12.2003	3%	D.M. 11 dicembre 2001
01.01.2004	31.12.2007	2,5%	D.M. 1 dicembre 2003
01.01.2008	31.12.2009	3,0%	D.M. 12 dicembre 2007
01.01.2010	31.12.2010	1,0%	D.M. 4 dicembre 2009
01.01.2011	31.12.2011	1,5%	D.M. 7 dicembre 2010
01.01.2012	31.12.2013	2,5%	D.M. 12 dicembre 2011
01.01.2014	31.12.2014	1,0%	D. M.12 dicembre 2013.
01.01.2015	31.12.2015	0,50%	D.M. 11 dicembre 2014
01.01.2016	31.12.2016	0,20%	D.M. 11 dicembre 2015
01.01.2017		0,10%	D.M. 7 dicembre 2016

## **BLOCCO DELLA CERTIFICAZIONE**

Il mancato o incompleto pagamento del diritto annuale ai sensi dell'art. 24 comma 35 della legge 449/97 blocca il rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio del Registro delle imprese a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'omesso pagamento.

Nel caso di blocco della certificazione è consigliabile contattare direttamente l'ufficio per verificare l'importo dovuto dall'impresa e gli importi dell'eventuale ravvedimento, se ancora possibile,

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

### **Decreti annuali**

- Diritto annuale 2001 Decreto interministeriale 23.04.2001 (G.U. n. 126 del 01.06.2001);
- Diritto annuale 2001 D.M. 18/07/2001 (G.U. n. 210 del 10.09.2001) differimento termini di versamento;
- Diritto annuale 2002 Decreto interministeriale 17.05.2002 ( G.U. n. 149 del 27.06.2002);
- Diritto annuale 2003 Decreto interministeriale 23.05.2003 (G.U. n. 130 del 7.06.2003);
- Diritto annuale 2003 art. 5 ter Legge 1/08/2003 n. 212 conversione del D.L. 24.06.2003, n. 143 differimento termine di versamento del diritto annuale;
- Diritto annuale 2004 Decreto interministeriale 5.03.2004 n. 341 (G.U. n. 75 del 30.03.2004);
- Diritto annuale 2005 Decreto interministeriale 23.03.2005 (G.U. n. 82 del 9.04.2005);

- Diritto annuale 2006 Decreto interministeriale 28.03.2006 ( G.U. n. 106 del 9.05.2006);
- Diritto annuale 2007 Decreto interministeriale 23.03.2007 (G.U. n. 122 del 28.05.2007);
- Diritto annuale 2008 Decreto interministeriale 01.02.2008 (G.U. n. 54 del 4.03.2008);
- Diritto annuale 2009 Decreto interministeriale 30.04.2009 (G.U. n. 114 del 19.05.2009);
- Diritto annuale 2010 Decreto interministeriale 22.12.2009 (G.U. n. 24 del 30.01.2010);
- Diritto annuale 2011 Decreto interministeriale 21.04.2011 (G.U. n. 127 del 03.06.2011) (link [documento pdf](#));
- Diritto annuale 2015 Decreto interministeriale 8.01.2015 (G.U. n. 44 del 23.02.2015) (link [documento pdf](#));
- Diritto annuale 2017 Decreto ministeriale 22/05/2017 (G.U. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_) link [documento](#)

### **Disposizioni normative, regolamentari e circolari ministeriali**

- [art. 18 Legge n. 580/1993](#) e successive modifiche e integrazioni (aggiornare con il nuovo testo dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 219/2016);
- [Decreto interministeriale 11/05/2001 n. 359](#) (G.U. n. 229 del 2.10.2001) Regolamento in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale;
- [Decreto interministeriale 27.01.2005, n. 54](#) (G.U. n. 90 del 19.04.2005) Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale;
- [Circolare MAP n. 3587/C del 20.06.2005](#) (documento .pdf );
- [Nota circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03.03.2009](#) (documento pdf );
- [Nota circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0172574 del 22/10/2013](#); (documento pdf)
- [Nota circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 227775 del 29/12/2014](#) (documento pdf);
- [Nota circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0279880 del 22/12/2015](#) (documento pdf);
- [Nota circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0359584 del 15/11/2016](#) ((documento pdf)
- Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di commercio di Taranto (adottato con [delibera n. 26 del 19.12.2005 dal Consiglio camerale, modificato con delibera n. 57 del 18.12.2006](#) e con delibera n. 19 del 18.12.2013 (link).

#### **Informazioni e contatti**

**Camera di commercio – Taranto**  
**Ufficio delle Entrate**

Viale Virgilio n. 152 – 74121 TARANTO

tel. 099 778 3150 - 099 778 3129 Fax diretto 099 778 3042  
e- mail : [dirittoannuale@ta.camcom.it](mailto:dirittoannuale@ta.camcom.it)  
sito: [www.camcomtaranto.gov.it](http://www.camcomtaranto.gov.it)

orari di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 11,00

## APPENDICE

### DIRITTO ANNUALE 2016

Nota MISE n. 0279880 del 22.12.2015 e art. 28 D.L. n. 90//2014 convertito in Legge n. 114/2014

#### MISURE FISSE E MISURE PREDEFINITE

Gli importi stabiliti per il **2016**, come indicato con nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. **279880 del 22/12/2015**, in virtù della riduzione percentuale del 40% rispetto agli stessi importi previsti per il 2014 (il riferimento è in ogni caso al D.M. 21/04/2011 misure diritto annuale 2011) sono i seguenti:

#### SOGGETTI CHE VERSANO IN MISURA FISSA

Tipologia di impresa	Sede	Unità locale (1)
<b>Imprese individuali</b> iscritte o annotate nella <b>sezione speciale</b> (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	€ 52,80 (*)	€ 10,56 (*)
<b>Imprese individuali</b> iscritte nella <b>sezione ordinaria</b>	€ 120,00	€ 24,00
<b>Soggetti iscritti solo al R.E.A.</b> (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative) versano un diritto fisso per la sede e per tutte le unità locali eventualmente iscritte	€ 18,00	
<b>Unità locali e/o sedi secondarie</b> di imprese con <b>sede principale all'estero</b> di cui all'art. 9, comma 2, lettera b) DPR n. 581/1995 ( <b>per ciascuna di esse</b> )		€ 66,00

#### SOGGETTI CHE VERSANO IN MISURA PREDEFINITA

<b>Tipologia di impresa</b>	<b>Sede</b>	<b>Unità locale (1)</b>
Società semplici <b>agricole</b> (sono quelle che hanno la contemporanea iscrizione in entrambe le sezioni quella delle società semplici e quella delle imprese agricole avendo dichiarato l'inizio dell'attività agricola d'impresa)	€ 60,00	€ 12,00
Società semplici <b>non agricole</b> (sono quelle che hanno la sola iscrizione nella sezione delle società semplici)	€ 120,00	€ 24,00
Società di cui all'articolo 16 comma 2 del D. Lgs. n.96/2001	€ 120,00	€ 24,00

(1) per **unità locale** si intende l'impianto operativo (es. laboratorio, officina, stabilimento, negozio, ecc.) o amministrativo/gestionale (es. ufficio, magazzino, deposito), ubicato in luogo diverso da quello della sede legale, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche.

### **MODALITA' DI CALCOLO E ARROTONDAMENTO (\*)**

Gli importi sopra riportati - determinati come si è già detto con la riduzione percentualmente prevista del 40% - vanno successivamente applicate le modalità di calcolo e arrotondamento stabilite con nota circolare del MISE n. 19230 del 3 marzo 2009 (scaricabile integralmente dal sito [www.camcomtaranto.gov.it](http://www.camcomtaranto.gov.it) nella sezione Diritto annuale – Normativa link) ed ulteriormente illustrate con riferimento al 2015 con nota circolare MISE n. 227775 del 29/12/2014. (link).

L'**arrotondamento** deve essere **sempre effettuato prima al centesimo di euro** (con il metodo matematico in base al terzo decimale ovvero sia se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si arrotonda al centesimo per difetto, se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si arrotonda per eccesso) **e poi all'unità di euro** (anche quest'ultimo arrotondamento è eseguito secondo la regola dell'arrotondamento matematico).

## **PAGAMENTO IN BASE AL FATTURATO**

Ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 580/1993, modificato dal D.Lgs. n. 23/2010, le imprese individuali (iscritte sia nella sezione speciale che in quella ordinaria del Registro delle imprese) nonché tutti i soggetti iscritti al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.) sono tenuti a versare, in unica soluzione, il diritto annuale in favore della Camera di commercio competente per territorio, in misura fissa.

Tutti gli altri soggetti sono obbligati al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

Quindi nell'ambito della sezione ordinaria del Registro imprese abbiamo due diverse modalità di calcolo:

- **le imprese individuali** iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese (imprenditori non piccoli) versano un importo in misura fissa pari al primo scaglione di fatturato ridotto del 40% per l'anno 2016

**€ 120,00 per la sede**

**€ 24,00 per ciascuna unità locale.**

- **tutti gli altri soggetti** iscritti nella sezione ordinaria (ad es. società di persone, società di capitali, società cooperative, consorzi con attività esterna, gruppi europei di interesse economico G.E.I.E., enti pubblici

con attività esclusiva o prevalente) - ancorché annotati anche nella sezione speciale - versano il diritto dovuto per la sede legale applicando **al fatturato complessivo realizzato nel 2015** (si veda apposito capitolo con l'indicazione specifica dei righe del modello) come dichiarato sul **modello IRAP 2016** o in mancanza come rappresentato nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti c.c. (solo per alcune tipologie di imprese) la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa, **applicando di seguito la riduzione percentuale del 40% per l'anno 2016** con le modalità di calcolo e arrotondamento chiarite di seguito.

Scaglioni di fatturato da euro a euro		Aliquote %
0	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa) (*)
oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%
oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000,00		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000 *)

(\*) perciò per chi rientra nella prima fascia (misura fissa) senza UL già iscritte l'importo per il 2016 è pari ad € 120,00

(\*) per chi supera i 50 milioni di fatturato il tetto massimo passa da € 40.000 a € 24.000

### MODALITA' DI CALCOLO E ARROTONDAMENTO (\*)

Gli importi sopra riportati - determinati come si è già detto con la riduzione percentualmente prevista del 40% - vanno successivamente applicate le modalità di calcolo e arrotondamento stabilite con nota circolare del MISE n. 19230 del 3 marzo 2009 (scaricabile integralmente dal sito [www.camcomtaranto.gov.it](http://www.camcomtaranto.gov.it) nella sezione Diritto annuale – Normativa link) ed ulteriormente illustrate con riferimento al 2015 con nota circolare MISE n. 227775 del 29/12/2014. (link).

L'**arrotondamento** deve essere **sempre effettuato** prima al **centesimo di euro** (con il metodo matematico in base al terzo decimale ovvero sia se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si arrotonda al centesimo per difetto, se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si arrotonda per eccesso) **e poi all'unità di euro** (anche quest'ultimo arrotondamento è eseguito secondo la regola dell'arrotondamento matematico).

### NUOVE IMPRESE (iscritte nel corso del 2016)

Con nota prot. n. **0279880 del 22 dicembre 2015** (link) il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato gli importi dovuti alle Camere di commercio per il diritto annuale 2016 dai soggetti iscritti nel Registro delle Imprese o nel Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative nonché dagli stessi soggetti che si iscrivono nel corso dell'anno o che denunciano l'apertura di nuove unità locali nel corso del 2016, aggiornati in seguito alla riduzione del 40% disposta dall'art. 28, comma 1, del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014.

Tale disposizione di legge stabilisce che *“Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18 della Legge 29/12/1993 n. 580 e*

successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del **35 per cento**, per l'anno 2016, del **40%**, e, a decorrere dall'anno 2017, del **50 per cento**". Si ricorda che gli importi stabiliti per il diritto annuale 2014 sono quelli già riconfermati relativi al D.M. 21 aprile 2011 "Misure diritto annuale 2011"..

Di seguito si riepilogano gli importi dovuti:

### **SOGGETTI E IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA**

<b>Soggetti di nuova iscrizione</b>	<b>Impresa (*)</b>	<b>Unità locale (*)</b>
<b>Imprese individuali</b> iscritte in <b>sezione speciale</b> /nuove unità locali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	<b>€ 52,80 (1)</b>	<b>€ 10,56 (2)</b>
<b>Imprese individuali</b> iscritte in <b>sezione ordinaria</b> /nuove unità locali	<b>€ 120,00</b>	<b>€ 24,00</b>
Soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) persone fisiche o associazioni o fondazioni)	<b>€ 18,00</b>	--
<b>Unità locali e/o sedi secondarie</b> di imprese con sede principale all'estero ( art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95 ( <b>per ciascuna di esse</b> )		<b>€ 66,00</b>

### **IMPRESE CHE VERSANO IN MISURA PREDEFINITA**

<b>Soggetti di nuova iscrizione</b>	<b>Impresa</b>	<b>Unità locale</b>
<u>Società semplice agricola</u> /nuove unità locali di dette imprese (iscritte contemporaneamente nella nella sez. <i>Società semplici e Imprese agricole</i> )	<b>€ 60,00</b>	<b>€ 12,00</b>
<u>Società semplice non agricola</u> /nuove unità locali di dette imprese (iscritte nella sola sezione delle Società semplici)	<b>€ 120,00</b>	<b>€ 24,00</b>
Società di cui al comma 2 dell'art. 16 D. Lgs. n. 96/2001 (società tra avvocati) /nuove unità locali di dette imprese	<b>€ 120,00</b>	<b>€ 24,00</b>
Tutte le altre imprese che si iscrivono nella sezione ordinaria del registro imprese diverse da quelle sopra indicate (snc, sas, società di capitali, società cooperative, società di mutuo soccorso, consorzi con attività esterna, enti economici pubblici e privati, aziende speciali, G.E.I.E.)	<b>€ 120,00</b>	<b>€ 24,00</b>

**(1-2)** Le predette misure del diritto annuale sono indicate nel loro importo esatto, mentre ai fini dell'importo del versamento da eseguire a favore della Camera di commercio si ricorda che, quando necessario, occorre provvedere **all'arrotondamento all'unità di euro** tenendo conto del criterio richiamato nella nota del **Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30/03/2009** (cioè applicando prima l'arrotondamento al quinto

decimale, successivamente al centesimo di euro ed infine **all'unità di euro** secondo la regola generale dell'arrotondamento matematico).

Ad esempio l'importo delle unità locali di imprese individuali in sezione speciale pari a **euro 10,56** deve essere **moltiplicato per il numero delle unità locali aperte in corso d'anno con lo stesso protocollo**, eventualmente sommato all'importo dovuto per la sede in caso di apertura contestuale di una nuova impresa con unità locali (sempre con lo stesso protocollo) presenti nella stessa provincia della sede. Detto importo deve essere successivamente **arrotondato prima al centesimo di euro ed infine all'unità di euro** (sempre in base al metodo matematico).

## DIRITTO ANNUALE 2015

Decreto interministeriale 08 gennaio 2015 (G.U. n. 44 del 23.02.2015) e nota MISE n. **0227775 del 29.12.2014**

### MISURE FISSE E MISURE PREDEFINITE

Gli importi stabiliti per il **2015** dall'art. 1 del decreto interministeriale 8/01/2015 in virtù della riduzione percentuale del 35% rispetto agli stessi importi previsti per il 2014 (il riferimento è in ogni caso al D.M. 21/04/2011 misure diritto annuale 2011) sono i seguenti:

#### SOGGETTI CHE VERSANO IN MISURA FISSA

Tipologia di impresa	Sede	Unità locale
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	€ 57,20 (*)	€ 11,44 (*)
Imprese individuali iscritte nella <b>sezione ordinaria</b>	€ 130,00	€ 26,00
Soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative) versano un diritto fisso per la sede e per tutte le unità locali eventualmente iscritte	€ 19,50 (*)	
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero di cui all'art. 9, comma 2, lettera b) DPR n. 581/1995 ( <b>per ciascuna di esse</b> )		€ 71,50 (*)

**(\*) Esempi:**

impresa individuale sez. speciale + 1 UL € 57,20 + € 11,44 = € 68,64 arrotondato € 69,00

soggetto only -REA importo € 19,50 arrotondato € 20,00

n. 3 unità locali di società con sede all'estero ubicate nella stessa provincia € 71,50x3 = 214,5, arrotondato € 215,00

#### SOGGETTI CHE VERSANO IN MISURA PREDEFINITA

Tipologia di impresa	Sede	Unità locale
<u>Società semplici agricole</u> (sono quelle che hanno la contemporanea iscrizione in entrambe le sezioni quella delle	€ 65,00	€ 13,00

società semplici e quella delle imprese agricole avendo dichiarato l'inizio dell'attività agricola d'impresa)		
<b>Società semplici non agricole</b> (sono quelle che hanno la sola iscrizione nella sezione delle società semplici)	€ 130,00	€ 26,00
Società di cui all'articolo 16 comma 2 del D. Lgs. n.96/2001	€ 130,00	€ 26,00

**(\*) MODALITA' DI CALCOLO E ARROTONDAMENTO**

Gli importi sopra riportati sono determinati con la semplice riduzione percentualmente prevista del 35%, a cui vanno successivamente applicate le modalità di calcolo e arrotondamento stabilite con nota circolare del MISE n. 19230 del 3 marzo 2009 (nella sezione Normativa di riferimento) ed ulteriormente illustrate con particolare riferimento al 2015 con nota circolare MISE n. 227775 del 29/12/2014.

### PAGAMENTO IN BASE AL FATTURATO

Si ricorda che anche se iscritte nella **sezione ordinaria** del Registro delle imprese le **imprese individuali** (imprenditori non piccoli) versano invece che in base al fatturato un importo in misura fissa pari al primo scaglione di fatturato ridotto del 35% per l'anno 2015

**€ 130,00 per la sede      € 26,00 per ciascuna unità locale.**

Tutti gli altri soggetti iscritti nella sezione ordinaria (ad es. società di persone, società di capitali, società cooperative, consorzi con attività esterna, gruppi europei di interesse economico G.E.I.E., enti pubblici con attività esclusiva o prevalente) - ancorché annotati anche nella sezione speciale - versano il diritto dovuto per la sede legale applicando **al fatturato complessivo realizzato nel 2014** (si veda apposito capitolo con l'indicazione specifica dei righi del modello) come dichiarato sul **modello IRAP 2015** o in mancanza come rappresentato nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti c.c. (solo per alcune tipologie di imprese) la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa, applicando di seguito la **riduzione percentuale del 35%** per **l'anno 2015** con le modalità di calcolo e arrotondamento chiarite dalla nota circolare MISE n. 227775 del 29/12/2014.

Scaglioni di fatturato da euro a euro		Aliquote %
0	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa) (*)
oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%
oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%

oltre 50.000.000,00	0,001% (fino ad un massimo di € 40.000 *)
---------------------	---

(\*) pertanto per chi rientra solo nella prima fascia (misura fissa) senza UL l'importo per il 2015 è pari ad € 130,00 analogamente per chi supera i 50 milioni di fatturato il tetto massimo passa da € 40.000 a € 26.000

### MODALITA' DI CALCOLO E ARROTONDAMENTO

Le modalità di calcolo e di arrotondamento sono state individuate dal **Ministero dello Sviluppo Economico** con nota circolare prot. n. 19230 del 3/3/2009 e con nota prot. n. 227775 del 29/12/2014 (nella sezione Normativa di riferimento).

In sintesi si procederà ad un unico arrotondamento finale dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi (per sede ed unità locali) mantenendo i cinque decimali (compresa la riduzione del 35%), con passaggio intermedio obbligatorio l'arrotondamento al centesimo di euro prima di procedere all'**arrotondamento all'unità di euro** (secondo la regola dell'arrotondamento matematico).

### NUOVE IMPRESE (iscritte nel corso del 2015)

Con nota prot. n. 022775 del 29 dicembre 2014 il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato gli importi dovuti per il diritto annuale 2015 dai soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese o nel REA e per l'apertura di nuove unità locali, aggiornati in seguito alla riduzione del 35% disposta dall'art. 28, comma 1, del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella L..n. 114/2014.

Il **decreto interministeriale 8 gennaio 2015** " *Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2015 alle Camere di commercio*" ha previsto all'art. 1 che le misure del diritto annuale 2015 sono determinate applicando le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del D.M. 21/04/2011 con l'aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali e con le riduzioni percentuali dell'importo da versare disposte dal comma 1 art. 28 del D.L. 24/06/2014, n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, a partire dalla riduzione prevista per l'anno 2015, pari al 35 %.

### SOGGETTI E IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA

Soggetti di nuova iscrizione	Impresa (*)	Unità locale (*)
Imprese individuali iscritte in <b>sezione speciale</b> /nuove unità locali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	€ 57,20 (1)	€ 11,44 (2)
Imprese individuali iscritte in <b>sezione ordinaria</b> /nuove unità locali	€ 130,00	€ 26,00
Soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) persone fisiche o associazioni o fondazioni	€ 19,50 (3)	--
Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero ( art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95 (per ciascuna di esse)		€ 71,50 (4)

(\*) Le predette misure del diritto annuale sono indicate nel loro importo esatto, mentre ai fini dell'importo del versamento da eseguire a favore della Camera di commercio si ricorda che, quando necessario, occorre provvedere **all'arrotondamento all'unità di euro** tenendo conto del criterio richiamato nella nota del **Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 30/03/2009** (cioè applicando prima l'arrotondamento al quinto decimale, successivamente al centesimo di euro ed infine **all'unità di euro** secondo la regola generale dell'arrotondamento matematico).

## IMPRESE CHE VERSANO IN MISURA PREDEFINITA

Soggetti di nuova iscrizione	Impresa	Unità locale
Società semplice <b>agricola</b> /nuove unità locali di dette imprese (iscritte contemporaneamente nelle nella sez. Società semplici e Imprese agricole)	€ 65,00	€ 13,00
Società semplice <b>non agricola</b> /nuove unità locali di dette imprese (iscritte nella sola sezione delle Società semplici)	€ 130,00	€ 26,00
Società di cui al comma 2 dell'art. 16 D. Lgs. n. 96/2001 (società tra avvocati) /nuove unità locali di dette imprese	€ 130,00	€ 26,00
Tutte le altre imprese che si iscrivono nella sezione ordinaria del registro imprese diverse da quelle sopra indicate (snc, sas, società di capitali, società cooperative, società di mutuo soccorso, consorzi con attività esterna, enti economici pubblici e privati, aziende speciali, G.E.I.E.)	€ 130,00	€ 26,00

## DIRITTO ANNUALE 2014

Decreto interministeriale 21.04.2011 (G.U. n. 127 del 3.06.2011) confermato con nota MISE n. 0201237 del 05.12.2013

## MISURE FISSE E MISURE PREDEFINITE

Soggetti già iscritti al 1.01.2014	Impresa	Unità locale (1) l'importo deve essere arrotondato ad unità di euro con modalità nota MISE n. 19230/2009
Imprese individuali iscritte in <b>sezione speciale</b>	€ 88,00	€ 17,60 (1)
Imprese individuali iscritte in <b>sezione ordinaria</b>	€ 200,00	€ 40,00
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero di cui art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95		€ 110,00
Soggetti iscritti <b>solo al R.E.A.</b> (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative)	€ 30,00	—
Imprese con ragione di <b>società semplice non agricola</b>	€ 200,00	€ 40,00
Imprese con ragione di <b>società semplice agricola (2)</b>	€ 100,00	€ 20,00
Società di cui al comma 2 dell'art. 16 D.Lgs. n. 96/2001	€ 200,00	€ 40,00

(1) importo pari al 20% del diritto dovuto dall'impresa da arrotondarsi ad unità di euro secondo la regola generale seguendo le istruzioni della nota circolare del Ministero sviluppo economico n. 19230/2009;

(2) come chiarito dal ministero sono da considerarsi "agricole" le società semplici iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese relativo alle "imprese agricole/imprenditori agricoli", anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola" (la sezione agricola si acquisisce con la denuncia di inizio dell'attività agricola al Registro delle imprese).

### PAGAMENTO IN BASE AL FATTURATO

Le altre imprese iscritte nel Registro delle imprese, diverse da quelle sopra individuate, versano un diritto annuale, con riferimento alla sede legale, applicando al *fatturato dell'esercizio 2013 come dichiarato sul modello IRAP 2014* (oppure solo per alcune tipologie di impresa in base al dato contabile - per l'individuazione del dato del fatturato si veda il capitolo relativo) la misura fissa e le aliquote per scaglioni di fatturato rimaste anch'esse invariate:

Scaglioni di fatturato		Aliquote
da euro	a euro	
0,00	100.000,00	<b>€ 200,00</b> (misura fissa)
oltre 100.000,00	250.000,00	<b>0,015%</b>
oltre 250.000,00	500.000,00	<b>0,013%</b>
oltre 500.000,00	1.000.000,00	<b>0,010%</b>
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	<b>0,009%</b>
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	<b>0,005%</b>
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	<b>0,003%</b>
oltre 50.000.000,00		<b>0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)</b>

Le suddette imprese versano, per ciascuna delle proprie unità locali o sedi secondarie, in favore delle Camere di commercio nel cui territorio sono ubicate tali unità locali, un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di **€ 200,00**.

**Per le modalità di calcolo ed arrotondamento si rinvia sempre alla nota circolare del Ministero Sviluppo Economico n. 19230/2009, disponibile integralmente sul sito.**

### NUOVE IMPRESE (iscritte nel corso del 2014)

Per le imprese e/o le unità locali di nuova iscrizione il termine di pagamento resta quello già disposto dal decreto interministeriale 21.04.2011 e cioè contestualmente alla presentazione della domanda e/o denuncia di iscrizione o di annotazione al registro delle imprese o al repertorio delle notizie economiche ed amministrative o entro i successivi 30 giorni con modello F24.

Soggetti di nuova iscrizione	Impresa	Unità locale
Nuove imprese individuali iscritte in <b>sezione speciale</b> /nuove unità locali	<b>€ 88,00</b>	<b>€ 18,00 (1)</b>
Nuove imprese individuali iscritte in <b>sezione ordinaria</b> /nuove unità locali	<b>€ 200,00</b>	<b>€ 40,00</b>
Tutte le altre nuove imprese iscritte nel registro imprese diverse da quelle oggetto di disposizioni particolari o altre innovazioni	<b>€ 200,00</b>	<b>€ 40,00</b>
Nuove unità locali di imprese già iscritte in sezione ordinaria		<b>€ 40,00</b>
Nuove unità locali di imprese con sede principale all'estero di cui art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95		<b>€ 110,00</b>

Nuove sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero		€ 110,00
Nuovi soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative)	€ 30,00	--
Nuove imprese con ragione di <u>società semplice non agricola</u> /nuove unità locali di dette imprese	€ 200,00	€ 40,00
Nuove imprese con ragione di <u>società semplice agricola (2)</u> /nuove unità locali di dette imprese	€ 100,00	€ 20,00
Nuove società di cui al comma 2 dell'art. 16 D. Lgs. n. 96/2001/nuove unità locali di dette imprese	€ 200,00	€ 40,00

(1) importo pari al 20% del diritto dovuto dall'impresa già arrotondato ad unità di euro secondo la regola generale seguendo le istruzioni della nota circolare del Ministero sviluppo economico n. 19230/2009. L'importo delle unità locali di imprese individuali in sezione speciale pari a **euro 17,60000** (con utilizzo di cinque decimali ed eventuale arrotondamento al quinto decimale secondo la regola matematica in base al sesto decimale) deve essere in realtà moltiplicato per il numero delle unità locali aperte in corso d'anno con lo stesso protocollo, eventualmente sommato all'importo dovuto per la sede in caso di apertura contestuale di una nuova impresa con unità locali (con il medesimo protocollo) presenti nella stessa provincia della sede. Detto importo deve essere successivamente arrotondato prima al centesimo di euro con il metodo matematico in base al terzo decimale (ovvero sia se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento al centesimo per difetto, se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso) e in ultimo all'unità di euro (sempre in base al metodo matematico);

(2) come chiarito dal ministero sono da considerarsi "agricole" le società semplici iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese relativo alle "imprese agricole/imprenditori agricoli", anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola" (la sezione agricola si acquisisce con la denuncia di inizio dell'attività agricola al Registro delle imprese).

### DIRITTO ANNUALE 2013

Decreto interministeriale 21.04.2011 (G.U. n. 127 del 3.06.2011) confermato con nota MISE n. **0261118 del 21.12.2012**

### MISURE FISSE E MISURE PREDEFINITE

Soggetti già iscritti al 1.01.2013	Impresa	Unità locale (1) l'importo deve essere arrotondato ad unità di euro con modalità nota MISE n. 19230/2009
Imprese individuali iscritte in <b>sezione speciale</b>	€ 88,00	€ 17,60 (1)
Imprese individuali iscritte in <b>sezione ordinaria</b>	€ 200,00	€ 40,00
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero di cui art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95		€ 110,00
Soggetti iscritti <b>solo al R.E.A.</b> (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative)	€ 30,00	—
Imprese con ragione di <u>società semplice non agricola</u>	€ 200,00	€ 40,00
Imprese con ragione di <u>società semplice</u>	€ 100,00	€ 20,00

<b>agricola (2)</b>		
Società di cui al comma 2 dell'art. 16 D.Lgs. n. 96/2001	<b>€ 200,00</b>	<b>€ 40,00</b>

(1) importo pari al 20% del diritto dovuto dall'impresa da arrotondarsi ad unità di euro secondo la regola generale seguendo le istruzioni della nota circolare del Ministero sviluppo economico n. 19230/2009;

(2) come chiarito dal ministero sono da considerarsi "agricole" le società semplici iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese relativo alle "imprese agricole/imprenditori agricoli", anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola" (la sezione agricola si acquisisce con la denuncia di inizio dell'attività agricola al Registro delle imprese).

### PAGAMENTO IN BASE AL FATTURATO

Le altre imprese iscritte nel Registro delle imprese, diverse da quelle sopra individuate, versano un diritto annuale, con riferimento alla sede legale, applicando al *fatturato dell'esercizio 2012* (per l'individuazione del dato del fatturato si veda il capitolo relativo) la misura fissa e le aliquote per scaglioni di fatturato rimaste anch'esse invariate:

Scaglioni di fatturato		Aliquote
da euro	a euro	
0,00	100.000,00	<b>€ 200,00</b> (misura fissa)
oltre 100.000,00	250.000,00	<b>0,015%</b>
oltre 250.000,00	500.000,00	<b>0,013%</b>
oltre 500.000,00	1.000.000,00	<b>0,010%</b>
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	<b>0,009%</b>
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	<b>0,005%</b>
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	<b>0,003%</b>
oltre 50.000.000,00		<b>0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)</b>

Le suddette imprese versano, per ciascuna delle proprie unità locali o sedi secondarie, in favore delle Camere di commercio nel cui territorio sono ubicate tali unità locali, un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di **€ 200,00**.

**Per le modalità di calcolo ed arrotondamento si rinvia sempre alla nota circolare del Ministero sviluppo economico n. 19230/2009, disponibile integralmente sul sito.**

### NUOVE IMPRESE (iscritte nel corso del 2013)

Per le imprese e/o le unità locali di nuova iscrizione il termine di pagamento resta quello già disposto dal decreto interministeriale 21.04.2011 e cioè contestualmente alla presentazione della domanda e/o denuncia di iscrizione o di annotazione al registro delle imprese o al repertorio delle notizie economiche ed amministrative o entro i successivi 30 giorni con modello F24.

Questi gli importi riconfermati:

Soggetti di nuova iscrizione	Impresa	Unità locale
Nuove imprese individuali iscritte in <b>sezione speciale</b> /nuove unità locali	<b>€ 88,00</b>	<b>€ 18,00 (1)</b>
Nuove imprese individuali iscritte in <b>sezione ordinaria</b> /nuove unità locali	<b>€ 200,00</b>	<b>€ 40,00</b>
Tutte le altre nuove imprese iscritte nel registro imprese diverse da quelle oggetto di disposizioni	<b>€ 200,00</b>	<b>€ 40,00</b>

particolari o altre innovazioni		
Nuove unità locali di imprese già iscritte in sezione ordinaria		€ 40,00
Nuove unità locali di imprese con sede principale all'estero di cui art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95		€ 110,00
Nuove sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero		€ 110,00
Nuovi soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative)	€ 30,00	--
Nuove imprese con ragione di <u>società semplice non agricola</u> /nuove unità locali di dette imprese	€ 200,00	€ 40,00
Nuove imprese con ragione di <u>società semplice agricola (2)</u> /nuove unità locali di dette imprese	€ 100,00	€ 20,00
Nuove società di cui al comma 2 dell'art. 16 D. Lgs. n. 96/2001/nuove unità locali di dette imprese	€ 200,00	€ 40,00

1) importo pari al 20% del diritto dovuto dall'impresa già arrotondato ad unità di euro secondo la regola generale seguendo le istruzioni della nota circolare del Ministero sviluppo economico n. 19230/2009. L'importo delle unità locali di imprese individuali in sezione speciale pari a **euro 17,60000** (con utilizzo di cinque decimali ed eventuale arrotondamento al quinto decimale secondo la regola matematica in base al sesto decimale) deve essere in realtà moltiplicato per il numero delle unità locali aperte in corso d'anno con lo stesso protocollo, eventualmente sommato all'importo dovuto per la sede in caso di apertura contestuale di una nuova impresa con unità locali (con il medesimo protocollo) presenti nella stessa provincia della sede. Detto importo deve essere successivamente arrotondato prima al centesimo di euro con il metodo matematico in base al terzo decimale (ovvero sia se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento al centesimo per difetto, se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso) e in ultimo all'unità di euro (sempre in base al metodo matematico);

(2) come chiarito dal ministero sono da considerarsi "agricole" le società semplici iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese relativo alle "imprese agricole/imprenditori agricoli", anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola" (la sezione agricola si acquisisce con la denuncia di inizio dell'attività agricola al Registro delle imprese).

## DIRITTO ANNUALE 2012

Decreto interministeriale 21.04.2011 (G.U. n. 127 del 3.06.2011) confermato con nota MISE n. 0255658 del 27.12.2011

### Misure fisse e misure transitorie

Soggetti già iscritti al 1.01.2012	Impresa	Unità locale
Imprese individuali iscritte in <b>sezione speciale</b>	€ 88,00	€ 17,60 (1)
Imprese individuali iscritte in <b>sezione ordinaria</b>	€ 200,00	€ 40,00
Imprese con ragione di <u>società semplice non agricola</u>	€ 200,00	€ 40,00
Imprese con ragione di <u>società semplice agricola (2)</u>	€ 100,00	€ 20,00
Società di cui al comma 2 dell'art. 16 D.Lgs. n. 96/2001	€ 200,00	€ 40,00
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero di cui art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95 (per ogni unità locale)	€ 110,00	

Soggetti iscritti <b>solo al R.E.A.</b> (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative) escluse eventuali unità locali	<b>€ 30,00</b>
--	----------------

(1) importo pari al 20% del diritto dovuto dall'impresa da arrotondarsi ad unità di euro secondo la regola generale seguendo le istruzioni della nota circolare del Ministero sviluppo economico n. 19230/2009;

(2) come chiarito dal ministero sono da considerarsi "agricole" le società semplici iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese relativo alle "imprese agricole/imprenditori agricoli", anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola" (la sezione agricola si acquisisce con la denuncia di inizio dell'attività agricola al Registro delle imprese).

## Fasce di fatturato ed aliquote

Le altre imprese iscritte nel Registro delle imprese, diverse da quelle sopra individuate, versano un diritto annuale, con riferimento alla sede legale, applicando al *fatturato dell'esercizio 2011* (per l'individuazione del dato del fatturato si veda il capitolo relativo alla sezione ordinaria della Guida diritto annuale 2011) le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:

Scaglioni di fatturato		Aliquote
da euro	a euro	
0,00	100.000,00	<b>€ 200,00</b> (misura fissa)
oltre 100.000,00	250.000,00	<b>0,015%</b>
oltre 250.000,00	500.000,00	<b>0,013%</b>
oltre 500.000,00	1.000.000,00	<b>0,010%</b>
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	<b>0,009%</b>
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	<b>0,005%</b>
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	<b>0,003%</b>
oltre 50.000.000,00		<b>0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)</b>

Le suddette imprese versano, per ciascuna delle proprie unità locali, in favore delle Camere di commercio nel cui territorio sono ubicate tali unità locali, un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di **€ 200,00 (per ogni unità locale)**. **Criteria di calcolo ed arrotondamento stabiliti con nota Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 3.03.2009.**

## Nuove imprese iscritte nel corso del 2012

Soggetti di nuova iscrizione	Impresa	Unità locale
Nuove imprese individuali iscritte in <b>sezione speciale</b> /nuove unità locali	<b>€ 88,00</b>	<b>€ 18,00 (1)</b>
Nuove imprese individuali iscritte in <b>sezione ordinaria</b> /nuove unità locali	<b>€ 200,00</b>	<b>€ 40,00</b>
Tutte le altre nuove imprese iscritte nel registro imprese diverse da quelle oggetto di disposizioni particolari o altre innovazioni	<b>€ 200,00</b>	<b>€ 40,00</b>
Nuove unità locali di imprese già iscritte in sezione ordinaria		<b>€ 40,00</b>
Nuove unità locali di imprese con sede principale all'estero di cui art. 9, comma 2, lettera b) del		<b>€ 110,00</b>

D.P.R. 581/95		
Nuove sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero		€ 110,00
Nuovi soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio delle notizie economiche ed amministrative)	€ 30,00	--
Nuove imprese con ragione di <u>società semplice non agricola</u> /nuove unità locali di dette imprese	€ 200,00	€ 40,00
Nuove imprese con ragione di <u>società semplice agricola (2)</u> /nuove unità locali di dette imprese	€ 100,00	€ 20,00
Nuove società di cui al comma 2 dell'art. 16 D. Lgs. n. 96/2001/nuove unità locali di dette imprese	€ 200,00	€ 40,00

### DIRITTO ANNUALE ANNO 2011

Decreto interministeriale 21.04.2011 (G.U. n. 127 del 3.06.2011)

#### **SEZIONE SPECIALE (imprese già iscritte al 31.12.2010) E IMPORTI PREDEFINITI :**

<b>Diritto annuale 2011 imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese e soggetti iscritti solo al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.)</b>	<b>Importi impresa</b>	<b>Importi unità locale</b> (pari al 20% dell'importo dovuto per la sede con arrotondamento finale ad unità di € in base a nota MSE n. 19230/2009)
Imprese individuali iscritte o annotate nella <b>sezione speciale</b>	<b>88,00</b>	<b>17,60 (1)</b>
Imprese individuali iscritte nella <b>sezione ordinaria</b>	<b>200,00</b>	<b>40,00</b>
Società semplici <b>agricole</b>	<b>100,00</b>	<b>20,00</b>
Società semplici <b>non agricole</b>	<b>200,00</b>	<b>40,00</b>
Società tra avvocati (art. 16 D. Lgs n. 96/2001)	<b>200,00</b>	<b>40,00</b>
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero (per ciascuna unità locale) art. 9, comma 2 lettera b) D.P.R. n. 581/95 e s.m.i. ( <b>per ogni unità locale</b> )		<b>110,00</b>
Soggetti iscritti solo al R.E.A. (Associazioni, Fondazioni, Comitati, Enti non societari, ecc, ecc)		<b>30,00</b>

#### **SEZIONE ORDINARIA (imprese già iscritte al 31.12.2010):**

**A partire dall'anno 2011** per le sole **imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria** del Registro delle imprese è stato stabilito un importo in misura fissa pari al primo scaglione di fatturato :

**€ 200,00 per la sede      € 40,00 per ciascuna unità locale.**

Tutte le altre imprese iscritte nella **sezione ordinaria** del Registro delle Imprese (ancorché annotate anche in una delle altre sezioni speciali del Registro delle imprese) determinano il diritto base della **sede legale** sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione di **fatturato 2010 come dichiarato sul modello IRAP**

**2011 o in mancanza come rappresentato nelle scritture contabili previste dall'art. 2214 e seguenti del C.C.** (diritto dovuto per il primo scaglione – misura fissa – più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato fino a concorrenza del fatturato complessivo dell'impresa, con il limite dell'importo massimo previsto dal decreto in euro 40.000) mantenendo i cinque decimali.

Scaglioni di fatturato		Aliquote
da euro	a euro	
0,00	100.000,00	<b>€ 200,00</b> (misura fissa)
oltre 100.000,00	250.000,00	<b>0,015%</b>
oltre 250.000,00	500.000,00	<b>0,013%</b>
oltre 500.000,00	1.000.000,00	<b>0,010%</b>
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	<b>0,009%</b>
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	<b>0,005%</b>
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	<b>0,003%</b>
oltre 50.000.000,00		<b>0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)</b>
unità locali e sedi secondarie già iscritte al 01.01.2011		20% del diritto dovuto dalla sede (con arrotondamento ai cinque decimali) fino a massimo <b>€ 200,00 per ogni unità locale</b>

### IMPRESE E SOGGETTI R.E.A. ISCRITTI NEL CORSO DEL 2011

Soggetti di nuova iscrizione	Impresa	Unità locale
Nuove imprese individuali iscritte in <b>sezione speciale</b> /nuove unità locali	<b>€ 88,00</b>	<b>€ 18,00 (1)</b>
Nuove imprese individuali iscritte in <b>sezione ordinaria</b> /nuove unità locali	<b>€ 200,00</b>	<b>€ 40,00</b>
Tutte le altre nuove imprese iscritte nel registro imprese diverse da quelle oggetto di disposizioni particolari o altre innovazioni	<b>€ 200,00</b>	<b>€ 40,00</b>
Nuove unità locali di imprese già iscritte in sezione ordinaria		<b>€ 40,00</b>
Nuove unità locali di imprese con sede principale all'estero di cui art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95		<b>€ 110,00</b>
Nuove sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero		<b>€ 110,00</b>
Nuovi soggetti iscritti al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo)	<b>€ 30,00</b>	<b>--</b>
Nuove imprese con ragione di <u>società semplice non agricola</u> /nuove unità locali di dette imprese	<b>€ 200,00</b>	<b>€ 40,00</b>
Nuove imprese con ragione di <u>società semplice agricola (2)</u> /nuove unità locali di dette imprese	<b>€ 100,00</b>	<b>€ 20,00</b>
Nuove società di cui al comma 2 dell'art. 16 D. Lgs. n. 96/2001/nuove unità locali di dette imprese	<b>€ 200,00</b>	<b>€ 40,00</b>

**(1) importo arrotondato** pari al 20% del diritto dovuto dall'impresa con arrotondamento ad unità di euro secondo la regola generale;

(2) la ragione di **società semplice agricola** si acquisisce con l'inizio dell'attività agricola che comporta l'attribuzione della sezione agricola, in aggiunta alla sezione delle società semplici.

## DIRITTO ANNUALE ANNO 2010

### IMPORTI INDICATI SULLA BASE DEL DECRETO MINISTERIALE 22.12.2009 (G.U. n. 24 del 30.01.2010)

#### SEZIONE SPECIALE (imprese già iscritte e di nuova iscrizione 2010)

Nature giuridiche	Sede	Unità locale
Imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	<b>88,00</b>	<b>17,60 (*)</b>
Società semplici agricole	<b>88,00</b>	<b>17,60 (*)</b>
Società semplici <b>non agricole</b>	<b>144,00</b>	<b>28,80 (*)</b>
Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001)	<b>170,00</b>	<b>34,00 (*)</b>

(\*) Il Ministero dello Sviluppo economico con **nota circolare n. 19230 del 03.03.2009** ha chiarito che l'importo dovuto per ogni unità locale deve essere determinato applicando la percentuale del 20% al diritto dovuto per la sede principale (con importo massimo di euro 200,00) moltiplicando l'importo così determinato (con utilizzo di cinque decimali ed eventuale arrotondamento al quinto decimale secondo la regola matematica in base al sesto decimale) per il numero delle unità locali presenti nella stessa provincia della sede. L'importo così determinato deve essere sommato all'importo dovuto per la sede, e successivamente arrotondato prima al centesimo di euro con il metodo matematico in base al terzo decimale (ovvero sia se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento al centesimo per difetto, se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso) **e in ultimo all'unità di euro** (sempre in base al metodo matematico).

#### SEZIONE ORDINARIA (imprese e unità locali già iscritte al 01.01.2010)

Tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, senza alcuna distinzione di forma giuridica, e quindi a puro titolo esemplificativo imprese individuali (imprenditori commerciali), società cooperative, consorzi con attività esterna, società di mutuo soccorso, società di persone (S.N.C. e S.A.S.),- società di capitali ( SRL, SPA, SAPA, Soc. CONSORTILI p.a. e a r.l.), Enti economici pubblici e privati, Aziende speciali, GEIE, ecc.

Il diritto è determinato per la sede legale applicando al **fatturato** dell'esercizio 2009 quadro/i IRAP compilati, o in mancanza, nel caso di imprese che non abbiano presentato dichiarazioni, il fatturato ed il relativo diritto viene quantificato sulla base delle scritture contabili comunque disponibili relative all'esercizio precedente.

Scaglioni di fatturato da euro		a euro	Aliquote
0,00		100.000,00	<b>200,00 €</b> (misura fissa)
oltre 100.000,00		250.000,00	<b>0,015%</b>
oltre 250.000,00		500.000,00	<b>0,013%</b>
oltre 500.000,00		1.000.000,00	<b>0,010%</b>
oltre 1.000.000,00		10.000.000,00	<b>0,009%</b>
oltre 10.000.000,00		35.000.000,00	<b>0,005%</b>
oltre 35.000.000,00		50.000.000,00	<b>0,003%</b>
oltre 50.000.000,00			<b>0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)</b>
unità locali e sedi secondarie già iscritte al 01.01.2010			(*) 20% del diritto dovuto dalla sede (con arrotondamento ai cinque decimali) fino a massimo <b>€200,00 per ogni unità locale</b>
unità locali e sedi secondarie di società con sede principale all'estero			<b>€ 110,00</b>

SEZIONE ORDINARIA (imprese di nuova iscrizione 2010)

Nature giuridiche	Sede	Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2010
Imprese individuali, società di persone (snc – s.a.s.), società di capitali (s.r.l. –s.p.a. –s.a.p.a. –soc. cons. p.a. e a r.l.), consorzi, cooperative, GEIE, Enti pubblici economici, e tutte le altre forme giuridiche presenti nella suddetta sezione	€ 200,00	€ 40,00
Unità locale o sede secondaria di società con sede principale all'estero (art. 9 comma 2 lett. B)		€ 110,00

**DIRITTO ANNUALE ANNO 2009**

**IMPORTI INDICATI SULLA BASE DEL DECRETO MINISTERIALE 30.04.2009 (G.U. n. 114 del 19.05.2009)**

**SEZIONE SPECIALE (imprese già iscritte e di nuova iscrizione 2009)**

Nature giuridiche	Sede	Unità locale
Imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	88,00	17,60 (*)
Società semplici agricole	88,00	17,60 (*)
Società semplici <b>non agricole</b>	144,00	28,80 (*)
Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001)	170,00	34,00 (*)

(\*) Il Ministero dello Sviluppo economico con **nota circolare n. 19230 del 03.03.2009** ha chiarito che l'importo dovuto per ogni unità locale deve essere determinato applicando la percentuale del 20% al diritto dovuto per la sede principale (con importo massimo di euro 200,00) moltiplicando l'importo così determinato (con utilizzo di cinque decimali ed eventuale arrotondamento al quinto decimale secondo la regola matematica in base al sesto decimale) per il numero delle unità locali presenti nella stessa provincia della sede. L'importo così determinato deve essere sommato all'importo dovuto per la sede, e successivamente arrotondato prima al centesimo di euro con il metodo matematico in base al terzo decimale (ovvero sia se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento al centesimo per difetto, se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso) e in ultimo all'unità di euro (sempre in base al metodo matematico).

**SEZIONE ORDINARIA (imprese già iscritte)**

Tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, senza alcuna distinzione di forma giuridica, e quindi a puro titolo esemplificativo imprese individuali (imprenditori commerciali), società cooperative, consorzi con attività esterna, società di mutuo soccorso, società di persone (S.N.C. e S.A.S.),- società di capitali ( SRL, SPA, SAPA, Soc. CONSORTILI p.a. e a r.l.), Enti economici pubblici e privati, Aziende speciali, GEIE, ecc.

Il diritto è determinato per la sede legale applicando al **fatturato** dell'esercizio 2008, come ricavato dai quadri IRAP 2009 individuati con nota n. 19230 del 3.03.2009 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato

Scaglioni di fatturato		Aliquote
da euro	a euro	
0,00	100.000,00	<b>200,00 €</b> (misura fissa)
oltre 100.000,00	250.000,00	<b>0,015%</b>
oltre 250.000,00	500.000,00	<b>0,013%</b>
oltre 500.000,00	1.000.000,00	<b>0,010%</b>
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	<b>0,009%</b>
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	<b>0,005%</b>
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	<b>0,003%</b>
oltre 50.000.000,00		<b>0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)</b>
unità locali e sedi secondarie già iscritte al 31.12.2008		(*) 20% del diritto dovuto dalla sede (con arrotondamento ai cinque decimali) fino a massimo € <b>200,00 per ogni unità locale</b>
unità locali e sedi secondarie di società con sede principale all'estero		<b>€ 110,00</b>

**SEZIONE ORDINARIA (imprese di nuova iscrizione 2009)**

Nature giuridiche	Sede	Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2009
Imprese individuali, società di persone (snc – s.a.s.), società di capitali (s.r.l. –s.p.a. –s.a.p.a. –soc. cons. p.a. e a r.l.), consorzi, cooperative, GEIE, Enti pubblici economici, e tutte le altre forme giuridiche presenti nella suddetta sezione	<b>€ 200,00</b>	<b>€ 40,00</b>
Unità locale o sede secondaria di società con sede principale all'estero (art. 9 comma 2 lett. B)		<b>€ 110,00</b>

**DIRITTO ANNUALE ANNO 2008**

**IMPORTI INDICATI SULLA BASE DEL DECRETO MINISTERIALE 1.02.2008 (G.U. n. 54 del 04.03.2008 entrata in vigore 5.03.2008)**

**IMPRESE ISCRITTE AL 31/12/2007**

SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Sede	Unità locale
Imprese individuali e società semplici agricole	<b>88,00</b>	<b>18,00</b>
Società semplici <b>non agricole</b>	<b>144,00</b>	<b>29,00</b>
Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001)	<b>170,00</b>	<b>34,00</b>

SEZIONE ORDINARIA

Tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, senza più alcuna distinzione di forma giuridica, e quindi a puro titolo esemplificativo imprese individuali, società cooperative, consorzi, società di persone (S.N.C. e S.A.S.),- società di capitali ( SRL, SPA, SAPA, Soc. CONSORTILI p.a. e a r.l.).  
 Il diritto è determinato per la sede legale applicando al **fatturato** dell'esercizio 2007 UNICO 2008 quadro IRAP colonna valori contabili le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato

Scaglioni di fatturato da euro		Aliquote	Unità locale
a euro			
0,00	100.000,00	<b>200,00 €</b> (misura fissa)	<b>€ 40 (*)</b>
oltre 100.000,00	250.000,00	<b>0,015%</b>	<b>(*)</b>
oltre 250.000,00	500.000,00	<b>0,013%</b>	<b>(*)</b>
oltre 500.000,00	1.000.000,00	<b>0,010%</b>	<b>(*)</b>
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	<b>0,009%</b>	<b>(*)</b>
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	<b>0,005%</b>	<b>(*)</b>
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	<b>0,003%</b>	<b>(*)</b>
oltre 50.000.000,00		<b>0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)</b>	
unità locali e sedi secondarie già iscritte al 31.12.2007		<b>(*) 20%</b> del diritto dovuto dalla sede (con arrotondamento ad unità di euro) fino a massimo <b>€ 200,00 per ogni unità locale</b>	
unità locali e sedi secondarie di società con sede principale all'estero		<b>€ 110,00</b>	

**IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE anno 2008**

Il versamento dovrà avvenire allo sportello camerale (in contanti o con prelievo dalla cassa automatica per le pratiche telematiche) o entro 30 gg (dalla presentazione della domanda di iscrizione e/o annotazione) con modello F24. Successivamente potrà ancora essere regolarizzato con l'utilizzo della procedura del ravvedimento operoso da effettuarsi entro un anno dalla violazione.

SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Sede	Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2008
Imprese individuali, società semplici agricole	<b>88,00</b>	<b>18,00</b>
Società semplici <b>non agricole (**)</b>	<b>144,00</b>	<b>29,00</b>
Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001)	<b>170,00</b>	<b>34,00</b>

SEZIONE ORDINARIA

Nature giuridiche	Sede	Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2008
<b>Imprese individuali, società di persone (snc – s.a.s.), società di capitali (s.r.l. –s.p.a. –s.a.p.a. –soc. cons. p.a. e a r.l.), consorzi, cooperative, GEIE, Enti pubblici economici, e tutte le altre forme giuridiche presenti nella suddetta sezione</b>	<b>€ 200,00</b>	<b>€ 40,00</b>
Unità locale o sede secondaria di società con sede principale all'estero (art. 9 comma 2 lett. B)	<b>€ 110,00</b>	

### **IMPRESE E/O UNITA' LOCALI ISCRITTE DAL 01/01/2008 AL 04/03/2008**

IL D.M. 01.02.2008 pubblicato in G.U. n. 54 del 04.03.2008 è entrato in vigore il 05.03.2008, mentre alle imprese e/o unità locali che si sono iscritte prima dell'entrata in vigore del decreto sono stati provvisoriamente applicati gli importi stabiliti dal D.M. 23.03.2007 (fissazione importi diritto annuale 2007).

Con **circolare n. 3617/C del 5.03.2008** il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che le suddette imprese e unità locali **sono tenute a compensare o a conguagliare l'importo pagato al momento dell'iscrizione entro il termine di versamento ordinario del diritto annuale (16.06.2008).**

Anche a queste imprese è stata inviata dalle Camere di commercio, diversamente da quanto avvenuto negli anni precedenti, la nota informativa per indicare le modalità di conguaglio e di compensazione.

Si riporta uno specchio riepilogativo delle differenze per le varie tipologie di imprese e unità locali:

#### SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Importi anno 2007 (provvisoriamente applicati)		Importi anno 2008		Differenze da integrare o compensare	
	Impresa	Unità locale	Impresa	Unità locale	Impresa	Unità locale
Imprese individuali, società semplici agricole	80,00	16,00	88,00	18,00	8,00	2,00
Società semplici <b>non agricole (**)</b>	144,00	29,00	144,00	29,00	0	0
Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001)	170,00	34,00	170,00	34,00	0	0

#### SEZIONE ORDINARIA

Nature giuridiche	Importi anno 2007 (provvisoriamente applicati)		Importi anno 2008		Differenze da integrare o compensare	
Imprese individuali in sezione ordinaria	93,00	19,00	200,00	40,00	107,00	21,00
SNC – SAS	170,00	34,00	200,00	40,00	30,00	6,00
SRL – SPA – SAPA- Soc.Cons. p.a. e a r.l.	373,00	75,00	200,00	40,00	-173,00	-35,00
Consorzi	93,00	19,00	200,00	40,00	107,00	21,00
Cooperative	93,00	19,00	200,00	40,00	107,00	21,00
GEIE, Enti pubblici economici	93,00	19,00	200,00	40,00	107,00	21,00
Unità locale o sede secondaria di società con sede principale all'estero (art. 9 comma 2 lett. B)	110,00		110,00		0	

### **DIRITTO ANNUALE ANNO 2007**

**IMPORTI INDICATI SULLA BASE DEL DECRETO MINISTERIALE 23.03.2007  
(G.U. n. 122 del 28.05.2007)**

**IMPRESE ISCRITTE AL 31/12/2006**

#### SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Sede	Unità locale
Imprese individuali e società semplici agricole	80,00	16,00
Società semplici <b>non agricole</b>	144,00	29,00
Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001)	170,00	34,00

#### SEZIONE ORDINARIA

(L'importo calcolato in base al fatturato non può superare l'importo dovuto per l'anno 2006. Se l'importo calcolato in base agli scaglioni è inferiore all'importo dovuto per il 2006 si versa il diritto inferiore – base di calcolo l'importo dovuto per la sede).

Nature giuridiche	Sede	Unità locale	
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria	93,00	19,00	
società cooperative e consorzi	93,00	19,00	
società di persone: SNC, SAS	170,00	34,00	
Società di capitali ( SRL, SPA, SAPA, Soc. CONSORTILI p.a. e a r.l.): il diritto è determinato applicando al fatturato (1) dell'esercizio 2006 UNICO 2007 quadro IRAP colonna valori contabili le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato, con il tetto massimo costituito dall'importo dovuto per l'anno 2006 – base calcolo la sede -			
Scaglioni di fatturato		Aliquote	Unità locale
da euro	a euro		
	<b>Fino a</b>		
0,00	516.456,00	373,00 € (misura fissa)	€ 75 (*)
Oltre 516.456,00	2.582.284,00	0,0070%	(*)
Oltre 2.582.284,00	51.645.689,00	0,0015%	(*)
Oltre 51.645.689,00		0,0005% sino max € 77.500,00	(*)
unità locali e sedi secondarie già iscritte al 01.01.2006		(*) 20% del diritto dovuto dalla sede (con arrotondamento ad unità di euro) fino a massimo € 120,00 per ogni unità locale	
unità locali e sedi secondarie di società con sede principale all'estero		110,00	

#### **IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE anno 2007**

Il versamento dovrà avvenire allo sportello (in contanti o con prelievo dalla cassa automatica per le pratiche telematiche) o entro 30 gg (dalla presentazione della domanda di iscrizione e/o annotazione) con modello F24 .

#### SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Sede	Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2007
Imprese individuali, società semplici agricole	80,00	16,00
Società semplici <b>non agricole (**)</b>	144,00	29,00
Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001)	170,00	34,00

SEZIONE ORDINARIA

Nature giuridiche	Sede	Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2007
Imprese individuali in sezione ordinaria	93,00	19,00
SNC – SAS	170,00	34,00
SRL – SPA – SAPA- Soc.Cons. p.a. e a r.l.	373,00	75,00
Consorzi	93,00	19,00
Cooperative	93,00	19,00
GEIE	93,00	19,00
Enti pubblici economici	93,00	19,00
Unità locale o sede secondaria di società con sede principale all'estero (art. 9 comma 2 lett. B)	110,00	

**DIRITTO ANNUALE ANNO 2006**

**IMPORTI INDICATI SULLA BASE DEL DECRETO MINISTERIALE 28.03.2006 (G.U. n. 106 del 9.05.2006)**

**IMPRESE ISCRITTE AL 31/12/2005**

SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Sede	Unità locale
Imprese individuali e società semplici agricole	80,00	16,00
Società semplici <b>non agricole</b>	144,00	29,00
Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001)	170,00	34,00

SEZIONE ORDINARIA

(L'importo calcolato in base al fatturato non può superare l'importo dovuto per l'anno 2005, Se l'importo calcolato in base agli scaglioni è inferiore all'importo dovuto per il 2005 si versa il diritto inferiore – base di calcolo l'importo dovuto per la sede)

Nature giuridiche		Sede	Unità locale
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria		93,00	19,00
società cooperative e consorzi		93,00	19,00
società di persone: SNC, SAS		170,00	34,00
Società di capitali (SRL, SPA, SAPA, Soc. CONSORTILI p.a. e a r.l.): il diritto è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2005 UNICO 2006 quadro IRAP colonna valori contabili (per la gran parte delle società riquadri IQ1 e IQ5) le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato, con il tetto massimo costituito dall'importo dovuto per l'anno 2005 – base calcolo la sede -			
Scaglioni di fatturato a euro		Aliquote	Unità locale
da euro	Fino a		
0,00	516.456,00	373,00 € (misura fissa)	€ 75 (*)

Oltre 516.456,00	2.582.284,00	0,0070%	(*)
Oltre 2.582.284,00	51.645.689,00	0,0015%	(*)
Oltre 51.645.689,00		0,0005% sino max € 77.500,00	(*)
unità locali e sedi secondarie già iscritte al 01.01.2005		(*) 20% del diritto dovuto dalla sede (con arrotond. ad unità di euro) fino a massimo € 120,00	
unità locali e sedi secondarie di società con sede principale all'estero		110,00	

### IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE anno 2006

Il versamento dovrà avvenire allo sportello (in contanti o con prelievo dalla cassa automatica per le pratiche telematiche) o entro 30 gg - dalla presentazione della domanda di iscrizione o annotazione - con modello F24.

#### SEZIONE SPECIALE

<i>Nature giuridiche</i>	<b>Sede</b>	<b>Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2006</b>
Imprese individuali, società semplici agricole	80,00	16,00
Società semplici <b>non agricole (**)</b>	144,00	29,00
Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001)	170,00	34,00

#### SEZIONE ORDINARIA

<b>Nature giuridiche</b>	<b>Sede</b>	<b>Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2006</b>
Imprese individuali <b>in sezione ordinaria</b>	93,00	19,00
SNC – SAS	170,00	34,00
SRL – SPA – SAPA- Soc.Cons. p.a. e a r.l.	373,00	75,00
Consorzi	93,00	19,00
Cooperative	93,00	19,00
GEIE	93,00	19,00
Enti pubblici economici	93,00	19,00
Unità locale o sede secondaria di società con sede principale all'estero (art. 9 comma 2 lett. B)	110,00	

### DIRITTO ANNUALE ANNO 2005

**IMPORTI INDICATI SULLA BASE DEL DECRETO MINISTERIALE 23.03.2005 (G.U. n. 82 del 9.04.2005)**

### IMPRESE ISCRITTE AL 31/12/2004

SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Sede	Unità locale
Imprese individuali e società semplici agricole	80,00	16,00
Società semplici <b>non agricole</b>	144,00	29,00
Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001)	170,00	34,00

SEZIONE ORDINARIA

(L'importo calcolato in base al fatturato non può superare l'importo dovuto per l'anno 2004. Se l'importo calcolato in base agli scaglioni è inferiore all'importo dovuto per il 2004 si versa il diritto inferiore – base di calcolo l'importo dovuto per la sede).

Nature giuridiche		Sede	Unità locale
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria		93,00	19,00
società cooperative e consorzi		93,00	19,00
società di persone: SNC, SAS		170,00	34,00
Società di capitali ( SRL, SPA, SAPA, Soc. CONSORTILI p.a. e a r.l.): il diritto è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2004 UNICO 2005 quadro IRAP colonna valori contabili (per la gran parte delle società riquadri IQ1 e IQ5) le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato, con il tetto massimo costituito dall'importo dovuto per l'anno 2004 – base calcolo la sede -			
Scaglioni di fatturato		Aliquote	Unità locale
da euro	a euro		
	Fino a		
0,00	516.456,00	373,00 € (misura fissa)	€ 75 (*)
Oltre 516.456,00	2.582.284,00	0,0070%	(*)
Oltre 2.582.284,00	51.645.689,00	0,0015%	(*)
Oltre 51.645.689,00		0,0005% sino max € 77.500,00	(*)
unità locali e sedi secondarie già iscritte al 01.01.2005		(*) 20% del diritto dovuto dalla sede (con arrotond. ad unità di euro) fino a massimo € 120,00	
unità locali e sedi secondarie di società con sede principale all'estero		110,00	

**IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE anno 2005**

Il versamento dovrà avvenire allo sportello (in contanti o con prelievo dalla cassa automatica per le pratiche telematiche) o entro 30 gg - dalla presentazione della domanda di iscrizione o annotazione - con modello F24.

SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Sede	Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2005
Imprese individuali, società semplici agricole	80,00	16,00
Società semplici <b>non agricole (**)</b>	144,00	29,00
Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001)	170,00	34,00

SEZIONE ORDINARIA

Nature giuridiche	Sede	Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2005
Imprese individuali in sezione ordinaria	93,00	19,00
SNC – SAS	170,00	34,00
SRL – SPA – SAPA- Soc.Cons. p.a. e a r.l.	373,00	75,00
Consorzi	93,00	19,00
Cooperative	93,00	19,00
GEIE	93,00	19,00
Enti pubblici economici	93,00	19,00
Unità locale o sede secondaria di società con sede principale all'estero (art. 9 comma 2 lett. B)		110,00

**IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2004**

**IMPORTI CALCOLATI SULLA BASE DEL DECRETO MINISTERIALE 5/03/2004 n. 341 (G.U. n. 75/30.03.2004)**

IMPRESE ISCRITTE AL 31/12/2003

SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Sede	Unità locale (*)
Imprese individuali e società semplici agricole	80,00	16,00
Società semplici non agricole	144,00	29,00
Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001)	170,00	34,00

SEZIONE ORDINARIA

(L'importo calcolato in base al fatturato non può superare l'importo dovuto per l'anno 2003 –base calcolo la sede - aumentato del 6%)

Nature giuridiche		Sede	Unità locale
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria		93,00	19,00
società cooperative e consorzi		93,00	19,00
GEIE,Enti pubblici economici		93,00	19,00
società di persone: SNC, SAS		170,00	34,00
Società di capitali ( SRL, SPA, SAPA, Soc. CONSORTILI p.a. e a r.l.): il diritto è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2003 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato, con il tetto massimo del 6% rispetto all'importo dovuto per l'anno 2003			
Scaglioni di fatturato		Misure fisse e aliquote	Unità locale
da euro	a euro		
0,00	516.456,90	373,00 € (misura fissa)	€ 75 (*)
516.456,91	2.582.284,50	0,0070%	(*)
2.582.284,51	51.645.689,91	0,0015%	(*)
51.645.689,92	e oltre	0,0005% sino max € 77.500,00	(*)
unità locali e sedi secondarie		(*) 20% del diritto dovuto dalla sede fino a massimo € 120,00	
unità locali e sedi secondarie di società con sede principale all'estero		110,00	

## IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE anno 2004

### SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Sede	Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2004
Imprese individuali, società semplici agricole	80,00	16,00
Società semplici <b>non agricole</b>	144,00	29,00
Società tra avvocati (art. 16 D.lgs n. 96/2001)	170,00	34,00

### SEZIONE ORDINARIA

Nature giuridiche	Sede	Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2004
Imprese individuali <b>in sezione ordinaria</b>	93,00	19,00
SNC – SAS	170,00	34,00
SRL – SPA – SAPA- Soc.Cons. p.a. e a r.l.	373,00	75,00
Consorzi	93,00	19,00
Cooperative	93,00	19,00
GEIE	93,00	19,00
Enti pubblici economici	93,00	19,00
Unità locale o sede secondaria di società con sede principale all'estero (art. 9 comma 2 lett. B)	110,00	

### **IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2003**

IMPORTI CALCOLATI SULLA BASE DEL DECRETO MINISTERIALE 23.05.2003 (G.U. n. 130 del 7.06.2003)

### IMPRESE ISCRITTE AL 31/12/2002

#### **SEZIONE SPECIALE**

Nature giuridiche	Sede	Unità locale
Imprese individuali e società semplici agricole	80,00	16,00 (*)
Società semplici <b>non agricole</b>	144,00	29,00 (*)
Unità locali (escluse le nuove unità locali iscritte nel corso del 2003, che versano all'atto dell'iscrizione)	(*) 20% importo dovuto per la sede (con arrotondamento all'unità di €) sino a un massimo di € 120,00	

#### **SEZIONE ORDINARIA**

(L'importo calcolato in base al fatturato non può superare l'importo dovuto per l'anno 2002 – base di calcolo la sede - aumentato del 6%)

Nature giuridiche		Sede	Unità locale
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria		<b>88,00</b>	<b>18,00</b>
società cooperative e consorzi		<b>88,00</b>	<b>18,00</b>
GEIE, Enti pubblici economici		<b>88,00</b>	<b>18,00</b>
società di persone: SNC, SAS		<b>160,00</b>	<b>32,00</b>
Società di capitali ( SRL, SPA, SAPA, Soc. CONSORTILI p.a. e a r.l.): il diritto è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2002 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato, con il tetto massimo del 6% rispetto all'importo dovuto per l'anno 2002			
Scaglioni di fatturato		Misure fisse e aliquote	Unità locale
da euro	a euro		
0,00	516.456,90	<b>€ 373,00</b> (misura fissa)	<b>€ 75,00 (*)</b>
516.456,91	2.582.284,50	<b>0,0070%</b>	<b>(*)</b>
2.582.284,51	51.645.689,91	<b>0,0015%</b>	<b>(*)</b>
51.645.689,92	e oltre	<b>0,0005%</b> <b>max 77.500,00 €</b>	<b>(*)</b>
unità locali e sedi secondarie		(*) 20% del diritto dovuto dalla sede fino ad un massimo <b>€ 120,00</b> (arrotondamento all'unità di euro)	
unità locali e sedi secondarie di società con sede principale all'estero		<b>110,00 €</b>	

### IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE anno 2003

#### SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Sede	Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2003
Piccoli imprenditori, società semplici agricole	<b>80,00</b>	<b>16,00</b>
Imprese individuali agricole ed artigiane	<b>80,00</b>	<b>16,00</b>
Società semplici non agricole	<b>144,00</b>	<b>29,00</b>

#### SEZIONE ORDINARIA

Nature giuridiche	Sede	Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2003
Imprese individuali in sezione ordinaria	<b>88,00</b>	<b>18,00</b>
SNC – SAS	<b>160,00</b>	<b>32,00</b>
SRL – SPA – SAPA- Soc.Cons. p.a. e a r.l.	<b>373,00</b>	<b>75,00</b>
Consorzi	<b>88,00</b>	<b>18,00</b>
Cooperative	<b>88,00</b>	<b>18,00</b>
GEIE	<b>88,00</b>	<b>18,00</b>
Enti pubblici economici	<b>88,00</b>	<b>18,00</b>
Unità locale o sede secondaria di società con sede principale all'estero (art. 9 comma 2 lett. B)	<b>110,00</b>	

### IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2002

**IMPORTI CALCOLATI SULLA BASE DEL DECRETO MINISTERIALE 17.05.2002 ( G.U. n. 149 del 27.06.2002)**

**IMPRESE ISCRITTE AL 31/12/2001**

**SEZIONE SPECIALE**

Nature giuridiche	Sede	Unità locale (*)
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale	<b>80,00</b>	<b>16,00</b>
Società semplici agricole	<b>80,00</b>	<b>16,00</b>
Società semplici <b>non</b> agricole	<b>144,00</b>	<b>29,00</b>
(*)Unità locali 20% importo dovuto per la sede (con arrotondamento all'unità di euro)		

**SEZIONE ORDINARIA**

(Importo calcolato in base al fatturato che però non deve superare l'importo dell'anno 2001 aumentato del 6%)

Nature giuridiche				Sede	Unità locale
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria				<b>83,00</b>	<b>17,00</b>
società cooperative e consorzi				<b>83,00</b>	<b>17,00</b>
società di persone				<b>151,00</b>	<b>30,00</b>
GEIE, Enti pubblici economici				<b>83,00</b>	
Società di capitali ( SRL, SPA, SAPA, Soc. CONSORTILI p.a. e a r.l.): il diritto è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2001 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato, con il tetto massimo del 6% rispetto all'importo dovuto per l'anno 2001					
Scaglioni di fatturato				Misure fisse e aliquote	Unità locale
da euro	a euro	da lire	a lire		
0,00	516.456,90	0	1.000.000.000	<b>€ 373,00</b> (misura fissa)	<b>€ 75,00</b>
516.456,91	2.582.284,50	1.000.000.001	5.000.000.000	<b>0,0070%</b>	(*)
2.582.284,51	51.645.689,91	5.000.000.001	100.000.000.000	<b>0,0015%</b>	(*)
51.645.689,92	e oltre	100.000.000.001	e oltre	<b>0,0005%</b> <b>max 77.500,00 €</b>	(*)
unità locali e sedi secondarie				(*) 20% del diritto dovuto dalla sede fino ad un massimo di <b>€ 103,00</b> (con arrotondamento all'unità di euro)	
unità locali con sede principale all'estero				<b>€ 110,00</b>	

**IMPRESE DI NUOVA SCRIZIONE anno 2002**

**SEZIONE SPECIALE**

Nature giuridiche	Sede	Unità locale
Piccoli imprenditori, società semplici agricole	<b>80,00</b>	<b>16,00</b>
Imprese individuali agricole ed artigiane	<b>80,00</b>	<b>16,00</b>
Società semplici <b>non</b> agricole	<b>144,00</b>	<b>29,00</b>

**SEZIONE ORDINARIA**

Nature giuridiche	Sede	Unità locale
Imprese ind. non iscritte come piccoli imprenditori	80,00	16,00
SNC – SAS	151,00	30,00
SRL – SPA – SAPA- Soc.Cons. p.a. e a r.l.	373,00	75,00
Consorzi	80,00	16,00
Cooperative	80,00	16,00
GEIE	80,00	80,00
Enti pubblici economici	80,00	16,00
Unità locale con sede principale all'estero (art. 9 comma 2 lett. B) (sia o meno iscritta come sede secondaria)		110,00

### **IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2001**

**IMPORTI CALCOLATI SULLA BASE DEL DECRETO MINISTERIALE 23.04.2001 (G.U. n. 126/ 01.06.2001)**

### IMPRESE ISCRITTE AL 31.12.2000

#### SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Sede	Unità locale
Piccoli imprenditori	£. 152.000/ € 79,00	£. 31.000/ € 16,00
Imprese individuali agricole ed artigiane	£. 152.000/ € 79,00	£. 31.000/€ 16,00
Società semplici agricole	£. 152.000/ € 79,00	£. 31.000/€ 16,00
Società semplici <b>non</b> agricole	£. 276.000 / € 143,00	£. 56.000/€ 29,00
Unità locale	20% importo dovuto per la sede (con arrotondamento alle 1000 superiori)	

#### SEZIONE ORDINARIA

(Importo calcolato in base al fatturato che non deve superare l'importo dovuto per l'anno 2000 aumentato del 6% e non può essere inferiore all'importo dovuto per l'anno 2000)

Scaglioni di fatturato da £.	a £.	Aliquote
0	1.000.000.000	£. 742.000 (misura fissa)
1.000.000.001	5.000.000.000	0,040%
5.000.000.001	20.000.000.000	0,035%
20.000.000.001	50.000.000.000	0,025%
50.000.000.001	100.000.000.000	0,015%
100.000.000.001	200.000.000.000	0,010%
200.000.000.001	500.000.000.000	0,005%
500.000.000.001		0,005% fino ad un massimo di lire 150.000.000

Applicando il tetto del 6% questi sono gli importi predeterminati:

Imprese individuali sez. ordinaria	£. 152.000/ € <b>79,00</b>	£. 31.000/€ <b>16,00</b>
società cooperative e consorzi	£. 152.000/ € <b>79,00</b>	£. 31.000/€ <b>16,00</b>
GEIE, Enti pubblici economici	£. 152.000/ € <b>79,00</b>	£. 31.000/€ <b>16,00</b>
società di persone	£. 276.000 /€ <b>143,00</b>	£. 56.000/€ <b>29,00</b>
società di capitale con capitale sociale deliberato		
• sino a £. 200.000.000	da £.742.000/ € <b>383,00</b> a £. 787.000/€ <b>406,00</b>	da £ 149.000/€ <b>77,00</b> a £ 158.000/€ <b>82,00</b>
• da £.200.000.001 a 1 miliardo	da £ 989.000/€ <b>511,00</b> a £ 1.048.000/€ <b>541,00</b>	da £ 198.000/€ <b>102,00</b> a £ 200.000/€ <b>103,00</b>
• da £.1.000.000.001 a 10 miliardi	da £.1.236.000/€ <b>63,008</b> a £.1.310.000/€ <b>677,00</b>	£ 200.000/€ <b>103,00</b>
• per ogni 10 miliardi o frazione di 10 miliardi di capitale in più e fino ad un massimo di 10.000 miliardi	da importo dell'anno precedente allo stesso importo maggiorato del 6%	£ 200.000/€ <b>103,00</b>
unità locali e sedi secondarie	20% del diritto dovuto dalla sede fino ad un massimo di £ 200.000/ € <b>103,00</b> (con arrotondamento alle £ 1.000 superiori)	
unità locali con sede principale all'estero	£.212.000/€ <b>109,00</b>	

## IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE anno 2001

### SEZIONE SPECIALE

Nature giuridiche	Sede	Unità locale
Piccoli imprenditori, società semplici agricole	£. 152.000/ € <b>79,00</b>	£. 31.000/ € <b>16,00</b>
Imprese individuali agricole ed artigiane	£. 152.000/ € <b>79,00</b>	£. 31.000/ € <b>16,00</b>
Società semplici non agricole	£. 276.000 / € <b>143,00</b>	£. 56.000/ € <b>29,00</b>

### SEZIONE ORDINARIA

Nature giuridiche	Sede	Unità locale
Imprese individuali iscritte sez. ordinaria	£. 152.000/ € <b>79,00</b>	£. 31.000 / € <b>16,00</b>
SNC – SAS	£. 276.000 / € <b>143,00</b>	£. 56.000 / € <b>29,00</b>
SRL – SPA – SAPA- Soc.Cons. p.a. e a r.l.	£. 742.000 / € <b>383,00</b>	£. 149.000/ € <b>77,00</b>
Consorzi	£. 152.000/ € <b>79,00</b>	£. 31.000/ € <b>16,00</b>
Cooperative	£. 152.000/ € <b>79,00</b>	£. 31.000 / € <b>16,00</b>
GEIE	£. 152.000/ € <b>79,00</b>	£. 31.000/ € <b>16,00</b>
Enti pubblici economici	£. 152.000/ € <b>79,00</b>	£. 31.000/ € <b>16,00</b>
Unità locale con sede principale all'estero (art. 9 comma 2 lett. B) (sia o meno iscritta come sede secondaria)	£. 212.000/ € <b>109,00</b>	